Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 144 del 27 giugno 1938-XVI

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO DI PUBBLICAZIONI LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. **830**.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. **830**.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1938-39, nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi, esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie* e *d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro delle finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro per le finanze, in applicazione del disposto dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto

qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-39, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1938.

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-39.

Art. 9.

E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-39 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto dell'art. 17 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1431, dell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1927, n. 1966, dell'art. 4 del R. decreto 15 ottobre 1936, n. 1870 e di altri successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1937-38 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730; della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

E' del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1938-39 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

Art. 10.

Il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonchè per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione degli uffici giudiziari già prorogato al 1° luglio 1938, con l'art. 5 del Regio decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 1940.

Art. 11.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1938-39, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 12.

E' estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1938-39, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

Art. 13.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, modificato con l'art. 14 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1938-39, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto R. decreto-legge 28 aprile 1930, n e 2 del R. decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, conv nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

Art. 14.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1938-39, a favore dell'Istituto centrale di statistica, le seguenti assegnazioni straordinarie:

di lire 960.000, per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto;

di lire 2.000.000, per l'esercizio del secondo censimento industriale e commerciale.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1938-39, l'assegnazione di lire 30.000.000. da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

Art. 16.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 17.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle *C* e *D*).

Art. 18.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accettare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice *n.* 2, tabella *E*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella *F*).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie* e *d'ordine,* dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco *A,* annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco *B,* annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Art. 19.

E' approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, cioè:

RIEPILOGO.

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata . . .	L.	25.072.529.415,35
Spesa	»	25.035.106.948,72
Avanzo effettivo . +	L.	37.422.466,63

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata . . .	L.	1.939.924.992,12
Spesa	»	1.879.694.884,83
Avanzo . +	L.	60.230.107,29

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata . . .	L.	27.012.454.407,47
Spesa	»	26.914.801.833,55
Avanzo finale . +	L.	97.652.573,92

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME		
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	TOTALE (Colonne 2 e 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	TOTALE generale (Colonne 5 e 6)
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA:							
Ministero delle finanze	8.667.849.693,62	2.329.287.174,57	1.570.179.445,68	3.899.466.620,25	10.997.136.868,19	1.570.179.445,68	12.567.316.313,87
» di grazia e giustizia	502.881.000 —	850.000 —	—	850.000 —	503.731.000 —	—	503.731.000 —
» degli affari esteri	251.877.139,73	13.583.200 —	139.145.360,27	152.728.560,27	265.460.339,73	139.145.360,27	404.605.700 —
» Africa italiana	19.058.500 —	1.765.989.907,39	10.397.534,61	1.776.387.442 —	1.785.048.407,39	10.397.534,61	1.795.445.942 —
» dell'educazione nazionale	1.879.103.160,56	85.878.560,34	—	85.878.560,34	1.964.981.720,90	—	1.964.981.720,90
» dell'interno	706.334.054 —	124.610.652 —	71.612 —	124.682.264 —	830.944.706 —	71.612 —	831.016.318 —
» dei lavori pubblici	374.871.000 —	869.605.000 —	663.270 —	870.268.270 —	1.244.476.000 —	663.270 —	1.245.139.270 —
» delle comunicazioni	562.432.400 —	56.356.043,83	—	56.356.043,83	618.788.443,83	—	618.788.443,83
» della guerra	2.585.914.200 —	5.152.746,88	21.500.000 —	26.652.746,88	2.591.066.946,88	21.500.000 —	2.612.566.946,88
» della marina	1.267.767.000 —	675.233.000 —	70.000.000 —	745.233.000 —	1.943.000.000 —	70.000.000 —	2.013.000.000 —
» dell'aeronautica	1.172.320.000 —	92.740.000 —	20.000.000 —	112.740.000 —	1.265.060.000 —	20.000.000 —	1.285.060.000 —
» dell'agricoltura e foreste	151.057.400 —	628.530.055 —	37.737.662,27	666.267.717,27	779.587.455 —	37.737.662,27	817.325.117,27
» delle corporazioni	43.577.200 —	88.000.360,80	—	88.000.360,80	131.577.560,80	—	131.577.560,80
» cultura popolare	58.318.000 —	32.850.000 —	10.000.000 —	42.850.000 —	91.168.000 —	10.000.000 —	101.168.000 —
» scambi e valute	22.969.500 —	110.000 —	—	110.000 —	23.079.500 —	—	23.079.500 —
Totali . . .	18.266.330.247,91	6.768.776.700,81	1.879.694.884,83	8.648.471.585,64	25.035.106.948,72	1.879.694.884,83	26.914.801.833,55
ENTRATA	24.742.448.840,91	330.080.574,44	1.939.924.992,12	2.270.005.566,56	25.072.529.415,35	1.939.924.992,12	27.012.454.407,47
Differenze . . .	+6.476.118.593—	—6.438.696.126,37	+ 60.230.107,29	—6.378.466.019,08	+ 37.422.466,63	+ 60.230.107,29	+ 97.652.573,92

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *A*.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	9.500.000 —
2	Proventi netti delle aziende patrimoniali dello Stato	8.000.000 —
3	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere, stabilimenti minerari e minori sorgenti di acque minerali nei vecchi confini del Regno	1.500.000 —
4	Proventi dei canali Cavour	7.000.000 —
5	Proventi dei canali dell'antico demanio	3.000.000 —
6	Proventi dei canali navigabili	1.100.000 —
7	Somme dovute all'erario dall'azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (articolo 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, legge 5 gennaio 1933, n. 30 e convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932)	3.452.684,30
8	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	8.000.000 —
9	Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	2.000.000 —
10	Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili	2.250.000 —
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	50.000.000 —
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500.000 —
13	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali e di pertinenze marine	6.000.000 —
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare	1.000.000 —
15	Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (articolo 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	650.000 —
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia. (Regio decreto 30 dicembre 1923, 3244, Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1026 e Regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706)	1.000.000 —
17	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e art. 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285)	100.000 —
18	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro	80.000 —
19	Interessi su titoli di credito privati, di proprietà del Tesoro	50.050.000 —
20	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato.	15.000.000 —
21	Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato	15.000.000 —
22	Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto poligrafico dello Stato; utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744) e quota spettante all'erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato	6.000.000 —
23	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi	100.000 —
24	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico	1.050.000 —
	Totale dei redditi patrimoniali dello Stato	192.332.684,30
	PRODOTTI NETTI DELLE AZIENDE DELLE FERROVIE, DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, DEI TELEFONI E DEI MONOPOLI DI STATO.	
25	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	*per memoria*
26	Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi (art. 15 del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	77.371.762,88
27	Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 26 del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	2.865.988,61

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
28	Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e articolo 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158)	162.340.000 —
29	Avanzo di gestione della Regia Azienda monopolio banane (Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899)	12.755.320,35
	Totale	255.333.071,84
	TRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
	1°) *Imposte permanenti.*	
30	Imposta sui fondi rustici	150.700.000 —
31	Imposta sui fabbricati	350.000.000 —
32	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3.955.400.000 —
33	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	403.000.000 —
34	Contributo sui terreni bonificati	235.000 —
35	Imposta personale progressiva sui celibi	220.000.000 —
36	Imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi nel Regno da società, istituti ed enti diversi dallo Stato. (Regio decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76)	145.000.000 —
37	Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle società commerciali di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le aziende municipalizzate (articolo 1 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'art. 29 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729)	2.000.000 —
		5.226.335.000 —
	2°) *Imposte transitorie.*	
38	Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (art. 10 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 giugno 1937, n. 151)	460.000.000 —
39	Imposta straordinaria sul patrimonio	125.000.000 —
40	Imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni. (Regio decreto-legge 19 ottobre 1937, numero 1729)	1.800.000.000 —
		2.385.000.000 —
	Totale delle imposte dirette	7.611.335.000 —
	Tasse e imposte indirette sullo scambio della ricchezza:	
	1°) *in amministrazione del Ministero delle finanze.*	
41	Imposta sulle successioni e donazioni	180.000.000 —
42	Imposta sulla manomorta	28.000.000 —
43	Imposta di registro	1.028.000.000 —
44	Imposta di bollo	770.000.000 —
45	Imposte in surrogazione del registro e del bollo	410.000.000 —
46	Imposta ipotecaria	160.000.000 —
47	Tasse di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articolo 54 e 55 delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, numero 2295, Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650 e Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857	27.000.000 —
48	Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e Regio decreto-legge 8 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650)	3.000.000 —
49	Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari. (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857)	70.000.000 —
50	Quota dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, corrisposti a tariffa ridotta dagli enti di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, da versarsi all'erario dall'Ente italiano audizioni radiofoniche (EIAR) a mente dell'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo	*per memoria*
51	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912	1.260.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
52	Tasse sulle concessioni governative	225.000.000 —
53	Tassa sulle pellicole cinematografiche sonore estere, per l'adattamento supplementare in lingua italiana. (Art. 5 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320 e Regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 861)	6.500.000 —
54	Tasse sugli autoscafi (Allegato *C* al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni modificative)	320.000 —
55	Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri e contributo di miglioramento stradale di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3421	140.000.000 —
56	Sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli ed a circolare su strade ed aree pubbliche (Regio decreto-legge 28 novembre 1933, numero 1549, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 636)	35.000.000 —
57	Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344	70.000.000 —
58	Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344	19.000.000 —
59	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276)	650.000 —
60	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tranvie urbane (art. 20 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
61	Tassa di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali (articolo 7, comma 2°, del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473)	1.900.000 —
62	Tassa di scambio. (Testo unico di leggi 28 luglio 1930, n. 1011 e successive disposizioni modificative)	2.700.000.000 —
63	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	19.500.000 —
64	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato (Leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945)	59.000.000 —
65	Tassa sui trasporti di cose con automezzi (Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260)	200.000.000 —
66	Tassa di bollo sulle carte da giuoco (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277)	8.200.000 —
	Totale	6.162.330.000 —
	2°) *in amministrazione del Ministero delle comunicazioni.*	
67	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 7 del Regio decreto-legge medesimo)	9.000.000 —
	3°) *in amministrazione del Ministero degli affari esteri.*	
68	Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, retti da personale di 1ª categoria, quota spettante all'erario sui diritti medesimi introitati dagli uffici retti da personale di 2ª categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare	23.000.000 —
69	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 (comma 1°) e 35 del testo unico approvato con Regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	2.000.000 —
	Totale	25.000.000 —
	Totale delle tasse ed imposte indirette sullo scambio della ricchezza	6.196.330.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Contributi speciali).	
70	Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli, da destinarsi ad integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. (Articolo 1 del Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145)	*per memoria*
	Imposte indirette sui consumi.	
71	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	210.000.000 —
72	Imposta sulla fabbricazione della birra	350.000.000 —
73	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	1.200.000.000 —
74	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	9.000.000 —
75	Imposta sulla fabbricazione degli oli di semi	70.000.000 —
76	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro	200.000 —
77	Tassa di vendita sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, ottenuti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive disposizioni modificative e complementari	700.000.000 —
78	Tassa di vendita sul benzolo, istituita con Regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335)	*per memoria*
79	Imposta sul gas e sull'energia elettrica	390.000.000 —
80	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	46.000.000 —
81	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	30.000.000 —
82	Imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato *B*, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334)	80.000.000 —
83	Imposta sul consumo del caffè. (Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84)	420.000.000 —
84	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	1.350.000.000 —
85	Sopratasse di confine	15.000.000 —
86	Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero. (Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334)	280.000.000 —
87	Tassa sulla vendita degli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, importati direttamente dall'estero (allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373 e successive disposizioni modificative e complementari)	500.000.000 —
88	Dazio sull'importazione del grano	60.000.000 —
	Totale delle imposte indirette sui consumi	5.395.200.000 —
	Monopoli.	
89	Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474)	2.840.000.000 —
90	Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474)	321.600.000 —
91	Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette (Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342)	22.500.000 —
92	Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi; tasse di licenza e proventi diversi	110.000.000 —
	Totale dei monopoli	3.294.100.000 —
	Lotto e lotterie.	
93	Lotto e lotterie	450.000.000 —
94	Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti della lotteria ippica di Merano, destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della lotteria medesima	2.000.000 —
95	Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti della lotteria automobilistica di Tripoli, destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della lotteria medesima	3.000.000 —
	Totale del lotto e delle lotterie	455.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.	
96	Tasse di pubblico insegnamento	85.000.000 —
97	Provento della cessione dei libretti di passaporto per l'estero e dei relativi blocchetti di cedole statistiche	1.410.000 —
98	Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi	200.000 —
99	Tasse terrestri sui marconigrammi privati originari da aeronavi, diretti a qualunque paese, via stazioni aeronautiche italiane	*per memoria*
100	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi; diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'art. 6 del regolamento per la esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1924	20.000.000 —
101	Diritti ed emolumenti catastali, escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, ed al Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e la metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	14.500.000 —
102	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	7.000.000 —
103	Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del casellario giudiziale a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059	*per memoria*
104	Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
105	Somme da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore dei conti a' termini dell'articolo 15 del Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali	*per memoria*
106	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	20.000.000 —
107	Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni sulle strade statali (articolo 119 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740)	6.000.000 —
108	Provento delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori	100.000 —
109	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	1.500.000 —
110	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore degli oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa	9.000 —
111	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'educazione nazionale	65.000 —
112	Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (articolo 1 del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, numero 344, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 826)	3.400.000 —
113	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	3.500.000 —
114	Proventi delle carceri	22.500.000 —
115	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
116	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	400.000 —
	Totale dei proventi di servizi pubblici minori	185.684.000 —
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
117	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	92.026.031,60
118	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	339.577.334,84
119	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1, paragrafo XIV, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637).	276.552,32
120	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	32.288.370,20
121	Rimborso dalla Regia Azienda monopolio banane della spesa per interessi compresi nella quota di ammortamento dell'anticipazione di lire 15.000.000 concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti (3ª delle 10 annualità). — Articolo 9 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899)	594.891,52
122	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia	1.101.170 —
123	Contributi annui degli inscritti nel ruolo dei revisori dei conti, previsti dall'articolo 18 del Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali	*per memoria*
124	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana	6.700.000 —
125	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale	1.347.479,55
126	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato. (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73	10.000.000 —
127	Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale (legge 22 aprile 1932, n. 490)	7.000.000 —
128	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del Regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227 e legge 15 giugno 1931, n. 889)	*per memoria*
129	Contributi di enti locali pel mantenimento dei Regi istituti tecnici agrari. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e legge 15 giugno 1931, n. 889)	166.000 —
130	Contributi di enti locali e Corpi morali a compenso totale o parziale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative istituite ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1771, ovvero regolate dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685	7.698.397,82
131	Proventi di cui all'articolo 4 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003, a favore del Comitato centrale per le Opere universitarie create con l'articolo 56 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (articolo 5 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003)	*per memoria*
132	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (articolo 41 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	40.000 —
133	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, legge 13 giugno 1935, n. 1100 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73)	13.496.556,62
134	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 495)	112.000 —
135	Contributo del comune di Torino per il mantenimento del Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » in detta città (art. 2 del Regio decreto-legge 16 marzo 1936, n. 529, convertito nella legge 8 giugno 1936, n. 1261)	560.000 —
136	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	29.858.500 —
137	Contributo annuo consolidato dovuto dall'Amministrazione provinciale di Roma per l'accasermamento del Corpo di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma. (Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113)	762.760,10
138	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Regi carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264	50.000 —
139	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	*per memoria*
140	Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (Legge 6 aprile 1933, n. 427 e Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 584)	*per memoria*
141	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4.800.000 —
142	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2a categoria (Regio decreto 19 novembre 1921, n 1688)	500.000 —
143	Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	*per memoria*
144	Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità	100.000 —
145	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	1.058.000 —
146	Contributo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi nelle spese dei servizi marittimi	15.000.000 —
147	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2.201.102,50
148	Contributi previsti dall'articolo 24 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, per l'istruzione pre e post-militare	*per memoria*
149	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina	*per memoria*
150	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'aeronautica	3.000.000 —
151	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	2.996.365,70
152	Contributi di Provincie, Comuni, Consigli provinciali delle Corporazioni e di altri enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (articoli 4 e 11 della legge medesima e Regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352)	11.631.516,50
153	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni	9.535.680,50
154	Contributo del fondo speciale delle Corporazioni nelle spese per l'assistenza dei produttori italiani all'estero	7.500.000 —
155	Concorso del fondo speciale delle Corporazioni nella spesa relativa ai servizi del commercio estero attribuiti al Ministero per gli scambi e le valute	1.350.000 —
156	Somma da corrispondersi dal fondo speciale delle Corporazioni pel conferimento di borse universitarie per gli studi nelle discipline minerarie e geologiche. (Articolo 4 del Regio decreto-legge 15 marzo 1937, n. 1113)	140.000 —
157	Rimborso, da aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	18.567.000 —
158	Contributi nelle spese per l'Ispettorato corporativo di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate da ispettori corporativi ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone, giusta l'articolo 12 del Regio decreto 3 maggio 1934, n. 906	*per memoria*
159	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
160	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo e per la Mostra campionaria coloniale permanente; proventi della Mostra medesima e del servizio filatelico (articolo 23 del Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal Regio decreto 24 novembre 1932, n. 1756)	*per memoria*
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (Parte ordinaria)	622.035.709,77
	ENTRATE DIVERSE.	
161	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	3.000.000 —
162	Ricupero delle spese di mantenimento dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena ai sensi degli articoli 2 e 287 del regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787	700.000 —
163	Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli Uffici del registro giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima	1.000.000 —
164	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni. (Legge 7 luglio 1876, n. 3212, articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144 e Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898)	160.000.000 —
165	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi dei profitti netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti. (Articolo 252 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453)	25.000.000 —
166	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	6.000.000 —
167	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	10.000.000 —
168	Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al Tesoro dello Stato (art. 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930)	1.000.000 —
169	Versamento al Tesoro dello Stato degli annui utili residuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, determinati come all'articolo 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254	22.000.000 —
170	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria	51.100.000 —
171	Proventi e ricuperi di portafoglio	20.000.000 —
172	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per le ferrovie medesime	1.548.375 —
173	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi. (Legge 3 aprile 1933, n. 287)	650.000 —
174	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi. (Legge 20 giugno 1909, n. 364 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421, modificato dal Regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 623, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1015)	750.000 —
175	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti sulla tassa speciale annua per gli animali caprini; istituita, in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, e modificato con legge 3 luglio 1930, numero 1080	1.000.000 —
176	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai Comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4	5.000.000 —
177	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione	10.000.000 —
178	Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	10.100.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
179	Provento della vendita dei sieri e vaccini delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori dell'Istituto di sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale della sanità pubblica; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947 e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi dell'articolo 180 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e degli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145	1.075.000 —
180	Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'articolo 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli articoli 21 e 29 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima	*per memoria*
181	Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (articolo 18 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158)	*per memoria*
182	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372	*per memoria*
183	Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (articoli 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatorii dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (articolo 196 del testo unico anzidetto e articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145)	500.000 —
184	Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'articolo 2 del Regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344, e destinato al rimborso ai Comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (articolo 115, 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)	1.000.000 —
185	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421, modificato dal Regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 623, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1015)	185.000 —
186	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia, **in applicazione dell'articolo 53 del testo unico** di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117.	1.000.000 —
187	**Addizionale all'imposta ettariale sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 86 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da devolversi alle Com**missioni provinciali venatorie	*per memoria*
188	Importo delle sopratasse riscosse dagli Uffici del registro ai **termini dell'articolo 86 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da destinarsi alle Com**missioni provinciali venatorie	*per memoria*
189	Diritti dovuti **per operazioni di visita e prova di autoveicoli, di rimorchi di autoveicoli ed altre previste dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933,** n. 1740	*per memoria*
190	Diritto **fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti, di carbone fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito nella legge 22** dicembre 1932, n. 1857)	25.000.000 —
191	Contribuzioni **a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti del Regno, nelle spese di funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza - Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti - Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale degli operai portuali: proventi eventuali degli uffici suddetti ed avanzi dei fondi di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3** marzo 1932, n. 269 (art. 1 e 12 del Regio decreto-legge medesimo)	*per memoria*
192	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori	150.000 —
193	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	200.000 —
194	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	340.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
195	Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	100.000.000 —
196	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . .	15.000.000 —
197	Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	6.000.000 —
198	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369).	1.000.000 —
199	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776) . . .	200.000 —
200	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della guerra e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articolo 21 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 253)	*per memoria*
201	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (artt. 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
202	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	*per memoria*
203	Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economia sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (articolo 81 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	*per memoria*
204	Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri enti, delle economie realizzate ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18	*per memoria*
205	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	54.600.000 —
	Totale delle entrate diverse ordinarie . .	535.098.375 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
206	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	1.050.000 —
207	Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854, convertiti nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
208	Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (articolo 5 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026)	*per memoria*
209	Contributi degli enti locali per i lavori eseguiti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi negli anni dal 1932 al 1935 (articolo 4 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, numero 1583, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 329, articolo 2 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 287, art. 2 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito nella legge 1° aprile 1935 n. 561, e articolo 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2235, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 586)	*per memoria*
210	Concorso di comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti o per il miglioramento delle opere esistenti per il rifornimento idrico. (Articolo 4 del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, convertito nella legge 7 gennaio 1929, n. 161) . . .	*per memoria*
211	Concorso del Fondo per il culto nelle spese per le chiese dell'Agro Pontino già costruite od in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1936-XIV, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 249	137.000 —
212	Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del concorso trentennale fisso di lire 137.000 per le chiese dell'Agro	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Pontino e da prelevarsi dagli avanzi annuali del bilancio del Fondo stesso come all'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 249	*per memoria*
213	Rimborso delle quote a carico dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	90.000 —
214	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	*per memoria*
215	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	*per memoria*
216	Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048 e Regio decreto 3 dicembre 1925, n. 2501)	90.000 —
217	Tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226, articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619)	1.300.000 —
218	Rimborsi delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	40.000 —
219	Rimborsi diversi di spese straordinarie	3.000 —
220	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333	750.000 —
221	Somme da versare ai sensi dell'articolo 95 delle norme per la bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza o per studi od accertamenti relativi ad opere affidate in concessione	850.000 —
222	Somme da versare da privati, comprese quelle delle missioni da compiersi da funzionari del Corpo Reale delle miniere e dagli Ispettori corporativi, in applicazione dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443, e 20 luglio 1934, n. 1303	150.000 —
223	Annualità a carico dei consorzi provinciali per la viticoltura per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi (articolo 92 del regolamento approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700)	40.000 —
224	Annualità a carico dei Comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909)	400.000 —
225	Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti ai sensi dell'articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, numero 2205, e rimborsi di altre spese concernenti i servizi dell'emigrazione	250.000 —
226	Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di lire 50.000.000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'articolo 4 della convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro per le finanze 3 marzo 1931, n. 155784	2.633.045,20
227	Rimborso al demanio dello Stato, da parte dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura. (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300.000 —
228	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*, del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157	3.500.000 —
229	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e ratificato il 16 ottobre 1923	8.465.830 —
230	Rimborso, dal Fondo speciale delle Corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle Corporazioni (articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908 e successive modificazioni).	1.140.000 —
231	Rimborso dal Governo dell'Africa orientale italiana di spese straordinarie per il Corpo di polizia coloniale	30.318.000 —
232	Somma da versare dal Ministero dell'aeronautica a' termini dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 219, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1528, per i pagamenti da effettuarsi dal Ministero dei lavori pubblici negli esercizi finanziari dal 1936-37 al 1941-42 per spese di costruzione di un aero-idroscalo in località « La Magliana » in Roma - 3ª rata annuale	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
233	Contributi di enti e di istituti per il completamento delle opere di assetto edilizio e per l'arredamento della Regia Università di Roma. (Articoli 1 e 2 della Convenzione approvata con la legge 5 giugno 1932, n. 607) (7ª delle 10 rate)	1.400.000 —
234	Versamenti della Società di navigazione « Lloyd Triestino », in dipendenza dell'esercizio di taluni servizi marittimi	15.238.615 —
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte **straordinaria**)	68.145.490,20
	ENTRATE DIVERSE.	
235	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	*per memoria*
236	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	*per memoria*
237	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 574, e il decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	2.000.000 —
238	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	50.000 —
239	Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali (articolo 2, lettera *c*, del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1131)	*per memoria*
240	Versamento allo Stato del maggior provento sule vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni	*per memoria*
241	Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o nelle spiagge del Regno (art. 1 del Regio decreto-legge **21 dicembre 1931, n. 1592**, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891)	40.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
242	Ritenuta del 0,50 per cento sull'importo delle vendite di prodotti pescherecci, eseguite nei mercati all'ingrosso del pesce da commissionari o direttamente dai produttori, stabilita dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397, a favore dell'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonchè dell'assistenza ai pescatori	*per memoria*
243	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico	30.000 —
244	Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni al prestito redimibile 5 per cento autorizzato dal Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743	*per memoria*
245	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. (Articoli 14 e 17 del Regio decreto-legge medesimo e articoli 35, 39 e 41 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933)	400.000 —
246	Versamenti a riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare istituita col Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151	100.000.000 —
247	Somma dovuta all'erario dalla Società anonima Odero-Terni-Orlando concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno. (Art. 23 della convenzione 23 agosto 1926, approvata con Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 338; convenzione 27 dicembre 1929, approvata con Regio decreto 12 maggio 1930 e convenzione aggiuntiva 10 maggio 1937, approvata con decreto Ministeriale 2 giugno 1937, n. 27340)	313.000 —
248	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
249	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei Comuni colpiti dal terremoto, esclusa la città di Messina. (Articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 86, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 435).	3.600.000 —
250	Provento dei canoni di ammortamento e d'uso degli alloggi economici e popolari nella città di Messina, in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Articolo 1 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 86, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 435)	8.000.000 —
251	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	(articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, numero 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . .	*per memoria*
252	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	50.000 —
253	Somme versate da Amministrazioni statali, da enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (articolo 2 del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563, modificato dall'articolo 13 del Regio decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943) .	*per memoria*
254	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144	1.000.000 —
255	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	25.000 —
256	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898	10.000 —
257	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	495.000 —
258	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della guerra e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263) .	*per memoria*
259	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
260	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	*per memoria*
261	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 .	*per memoria*
262	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	*per memoria*
263	Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473	*per memoria*
264	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	*per memoria*
265	Ricuperi per lucri indebiti od eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 16 febbraio 1923, n. 294, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473	*per memoria*
266	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3000, a' termini dell'articolo 1, lettera *c*) del Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	*per memoria*
267	Canoni annui dovuti dai Comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (art. 3 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2374, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	20.000 —
268	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato,	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (art. 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (15ª rata)	3.999,24
269	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal comune di Napoli per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno, in restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (18ª annualità)	1.514.900 —
270	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal comune di Napoli per 30 anni, a cominciare dal 1935, con versamenti entro il 31 dicembre di ogni anno, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (4ª annualità)	4.061.355,92
271	Interessi compresi nelle annualità dovute dall'Azienda autonoma demaniale di Postumia e dall'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, per restituzione allo Stato delle somme anticipate per il servizio dei debiti obbligazionari autorizzati a' sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 (4ª delle 20 annualità)	371.367,82
272	Interessi 4,75 per cento dovuti dalla società esercente la Regia azienda di Santa Cesaria sull'anticipazione di lire 700.000 concessale dal Regio demanio per la sistemazione di un albergo in Santa Cesaria (articolo 7 della convenzione 30 gennaio 1930, approvata con legge 12 giugno 1930, n. 883 e legge 28 maggio 1936, n. 1140)	33.250 —
273	Interessi 3,65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13.000.000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . .	340.520,45
274	Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra. (Legge 1° maggio 1930, n. 467, Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 5, convertito nella legge 20 maggio 1935, n. 904, e Regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 893, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 13) . .	500.000 —
275	Interessi sulle anticipazioni ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	1.729.000 —
276	Interessi compresi nell'annualità dovuta dalla Commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1930, approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 922 (4ª annualità)	434.548,51
277	Interessi 3 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445 e modificato con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 538 (11ª delle 14 annualità) . . .	302.565,07
278	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari in Roma, in restituzione del montante al 30 giugno 1935 delle anticipazioni di complessive L. 68.000.000, concesse dal Tesoro dello Stato (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente nelle leggi 7 febbraio 1926, n. 253 e 14 giugno 1928, n. 1325) (4ª delle 50 annualità)	3.474.322,10
279	Interessi compresi nell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 4.200.000, concesso al Comune di Potenza per conto dell'Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla costruzione di case popolari ed economiche. (Articolo 6, lettera c), del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592 (2ª delle 50 annualità)	92.947,98
280	Interessi dovuti dal comune di Potenza sul mutuo di L. 1.400.000 concessogli per la ricostruzione del palazzo di giustizia in virtù dell'articolo 6, lettera a), del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 562, relativamente al periodo antecedente all'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso	28.000 —
281	Interessi dovuti dal comune di Melfi sul mutuo di L. 800.000, concessogli per la costruzione del palazzo di giustizia in virtù dell'articolo 6, lettera b), del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 562, relativamente al periodo antecedente all'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso	16.000 —
282	Quota, a carico degli Ospedali riuniti di Roma, degli interessi compresi nelle annualità di estinzione, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a' termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 286, e 18 giugno 1914, n. 557 e dei Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, n. 584, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	1.551.009,96

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
283	Versamento dalla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute da provincie in ammortamento delle anticipazioni loro concesse per far fronte al disavanzo dei propri bilanci per l'anno 1932, od alle spese residue. (Art. 6 del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 2039)	6.800.000 —
284	Versamento dall'Opera nazionale combattenti, per il quinquennio 1934-1938, delle annue somme di cui all'articolo *4-ter* della legge 18 aprile 1935, n. 574, concernente la conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, sulla istituzione della provincia di Littoria	1.300.000 —
285	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
286	Ricupero da amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	*per memoria*
287	Utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, istituito con Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212 . . .	*per memoria*
288	Somma da versare dal Ministero delle finanze - Servizi del lotto - gestore della lotteria automobilistica di Tripoli, ai termini dell'articolo 20, n. 6, del regolamento approvato con decreto interministeriale 20 novembre 1936-XV, per gli scopi dallo stesso articolo indicati	*per memoria*
289	Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per la emigrazione, a' termini del Regio decreto 18 giugno 1927, n. 1036	*per memoria*
290	Versamenti da effettuarsi dall'Istituto poligrafico dello Stato, a norma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 974, per rimborso allo Stato dell'importo del patrimonio conferito e valutato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744	*per memoria*
291	Interessi 0,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, n. 66, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 21 marzo 1926, n. 597 e 24 maggio 1926, n. 898 (art. 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43)	1.006.223,25

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
292	Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di Genova, sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro dello Stato, in lire 50.000.000, per opere portuali supplementari (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469)	197.860,04
293	Interessi dovuti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna costituito dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari per l'art. 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato ai sensi del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e leggi successive, per il decennio di sospensione dell'ammortamento (Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520)	1.300.000 —
294	Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139, convertiti rispettivamente nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562, e 7 giugno 1928, n. 1341)	100.000 —
295	Interessi sui mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia. (Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379)	1.159.211,12
296	Interessi sul mutuo all'Azienda generale italiana petroli di cui al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 341 (scadenze al 1° novembre 1938 ed al 1° maggio 1939)	2.958.439,19
297	Interessi compresi nell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 35.000.000 concesso per il Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1086, alla Società Alti Forni ed acciaierie della Venezia Giulia, incorporata nella Società « Ilva » (2ª delle 35 annualità) .	1.800.307,79
298	Interessi maturati sulle somme provenienti dal prestito di 100 milioni di dollari, contratto dal Tesoro dello Stato con la Casa Morgan degli Stati Uniti d'America, ai sensi del Regio decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252	*per memoria*
299	Somma da corrispondersi dall'Istituto per la ricostruzione industriale ad estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammontare di L. 67.000.000 come da contratto 19 dicembre 1934 (5ª delle 19 rate annuali)	3.526.315,80
300	Interessi per il quinquennio di proroga di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405, sulle annualità dovute dagli Istituti di credito agrario in dipendenza di anticipazioni di cui alle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 16 luglio 1914, n. 665,	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
318	Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte della Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	*per memoria*
319	Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni. (Art. 10 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni)	10.000.000 —
320	Somma da ricavarsi mediante l'emissione di certificati di credito 5 per cento per il finanziamento di opere di bonifica integrale. (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168	*per memoria*
321	Anticipazioni, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, ad integrazione dell'onere consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630	208.000.000 —
	Totale delle accensioni di debiti	625.513.031,49
	EMISSIONE DI MONETE E DI BIGLIETTI DI STATO.	
322	Valore nominale delle monete di bronzo, da centesimi 5 e 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15	*per memoria*
323	Valore nominale delle monete di nichelio, da centesimi 50 e di buoni di cassa da L. 1 e da L. 2, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15	*per memoria*
324	Valore nominale delle monete d'argento, da L. 5 e L. 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, numero 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15	*per memoria*
325	Valore nominale delle monete d'argento, da L. 20, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15	*per memoria*
326	Valore nominale di monete di nichelio da centesimi venti da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15	*per memoria*
327	Importo di biglietti di Stato emessi in sostituzione di monete d'argento ritirate dalla circolazione. (Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393)	*per memoria*
	Totale della emissione di monete e di biglietti di Stato	—
	RISCOSSIONE DI CREDITI.	
328	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche da parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400.000 —
329	Quote di capitale comprese nelle annualità dovute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai concessionari di opere di bonifica integrale, cedute al Tesoro dello Stato a norma del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168	6.257.800 —
330	Quote in conto capitale, da riscuotersi sul mutuo all'Azienda generale italiana petroli di cui al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 341. (Scadenze al 1° novembre 1938 ed al 1° maggio 1939)	18.348.381 —
	Totale delle riscossioni di crediti	25.006.181 —
	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.	
331	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dal comune di Napoli, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno, in restituzione della somma anticipata dal Tesoro nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (18ª annualità	312.198,48
332	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dal comune di Napoli, per 30 anni, a cominciare dal 1935, con versamenti entro il 31 dicembre di ogni anno, per restituzione della somma anticipata dal Tesoro nel decennio di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (4ª annualità	1.485.795,58
333	Restituzione dal comune di Parma, mediante trenta rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (10ª delle 30 annualità	466.666,66
334	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali, per debiti vari verso lo Stato, ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni	3.204.456 —
335	**Quota di capitale a carico degli Ospedali riuniti di Roma, compresa nelle annualità di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 286 e 18 giugno 1914, n. 557 e dei Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, n. 584, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 6 novembre 1924,** n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	707.976,09
336	**Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e S. Gallicano in Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e arti**colo 8 del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1619)	20.000.000 —
337	**Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (arti**colo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	250.000 —
338	**Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 114, convertito nella legge 17 apri**le 1925, n. 473)	***per memoria***
339	**Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordi**narie a carico del bilancio delle ferrovie	174.588.923,04
340	**Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285,** convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637)	186.155,45
341	Annualità di estinzione dell'anticipazione di L. 3.000.000 (e relativi interessi), autorizzato con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'amministrazione di quell'isola (art. 2 del Regio decreto-legge predetto: ultima delle 15 annualità)	289.026,87
342	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 58 del Testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932)	*per memoria*
343	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'art. 19 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034)	*per memoria*
344	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867	*per memoria*
345	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1056) ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473	*per memoria*
346	Quote in conto capitale comprese nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad Istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, e dal Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562 (Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405)	3.111.396,21
347	Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie contemplati dai trattati di San Germano e di Rapallo (Regi decreti-legge 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	944.000 —
348	**Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dalla Commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del Protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1930, approvato e**	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 922: 4ª annualità)	292.660,47
349	Quota annua di lire 1.000.000 dovuta sui proventi delle tasse portuali, dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1941, ai termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43	1.000.000 —
350	Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, in conto capitale, delle anticipazioni avute dal Tesoro dello Stato in lire 50.000.000 per opere portuali supplementari. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469)	*per memoria*
351	Quote delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate alla stazione marittima di Venezia o a porto Marghera, a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. (Articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	500.000 —
352	Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226)	200.000 —
353	Provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli, autorizzate dal Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014. (Articolo 4 del Regio decreto-legge medesimo e articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	1.000.000 —
354	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (articolo 5 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014)	*per memoria*
355	Provento della tassa portuale di lire 0,50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1792, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562, destinato a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento	1.000.000 —
356	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 617	*per memoria*
357	Ricupero, a carico dei beni compresi nel perimetro del cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Mera, in 15 rate annuali, della somma di L. 280.500, erogato dal Ministero dei lavori pubblici, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2010, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il pagamento delle passività del detto Consorzio (art. 4 del Regio decreto medesimo) (10ª rata)	18.700 —
358	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	15.219.056,95
359	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1123.	2.893.175,28
360	Quota, in conto capitale, dell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari in Roma, in restituzione del montante al 30 giugno 1935, delle anticipazioni di complessive L. 68 milioni concesse dal Tesoro dello Stato (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente nelle leggi 7 febbraio 1926, n. 253 e 14 giugno 1928, n. 1325) (4ª delle 50 annualità)	620.031,34
361	Quota parte, in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati o operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di L. 30.000.000 effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445 (art. 2 del Regio decreto-legge medesimo - 11ª delle 14 annualità)	2.697.434,93
362	**Quota in conto capitale comprese nelle annualità dovute dall'Azienda autonoma demaniale di Postumia e dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto per restituzione allo Stato delle somme anticipate per il servizio dei debiti obbligazionari autorizzati a' sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 (4ª delle 20 annualità)**	**333,550,84**
363	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dalla Regia azienda monopolio banane in ammortamento dell'anti-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	cipazione di L. 15.000.000 concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti (2ª delle 10 annualità - articolo 9 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899)	1.314.807 —
364	Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità	1.077.775,37
365	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito nella legge 8 gennaio 1928, n. 34 nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817, convertito nella legge 30 dicembre 1926, n. 2491	896.131,50
366	Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1168	*per memoria*
367	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità di ammortamento dei mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia (Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379)	941.033,98
368	Quota in conto capitale compresa nell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 35.000.000 concesso per il Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 837, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1086, alla Società Alti Forni ed acciaierie della Venezia Giulia, incorporata nella Società « Ilva » (2ª delle 35 annualità)	745.615,31
369	Quota in conto capitale compresa nelle annualità d'ammortamento del mutuo di L. 4.200.000 concesso al comune di Potenza per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla costruzione di case popolari ed economiche (articolo 6, lettera *c*), del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592) (2ª delle 50 annualità)	56.716,70
370	Somma da versare dal Comune di Matera in ammortamento del mutuo di lire 6.000.000 concessogli per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*) del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592)	*per memoria*
371	Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1143 (articolo 5 della legge medesima)	*per memoria*
	Totale dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	236.353.284,05
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	
372	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'Africa Italiana per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti aeronautici, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, (convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049 e articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	120.350.000 —
373	Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (articolo 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319)	126.300.000 —
374	Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia Avvocatura dello Stato per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa Avvocatura e spese gravanti le competenze medesime	3.500.000 —
375	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	3.000.000 —
376	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (art. 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1.417.400 —
377	Interessi sulla rendita consolidato 3,50 per cento, inscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, n. 28)	230.429,17
378	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	845.000 —
379	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200.000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9.310,04

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
380	Provento della tassa portuale di lire 0,90 e lire 0,40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057)	770.000 —
381	Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300.000 —
382	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, numero 1705, convertito nella legge predetta	2.530.489,52
383	Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784	*per memoria*
	Totale delle partite che si compensano nella spesa	259.252.628,73
	PROVENTI SPECIALI RISERVATI ALLA CASSA DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO.	
384	Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3091 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711)	*per memoria*
385	Contributo della parte effettiva del bilancio, in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, numero 423, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711)	*per memoria*
	Totale	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RICUPERI DIVERSI.	
386	Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630	750.000.000 —
387	Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13.000.000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	191.501,85
388	Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro romano ed in altre zone, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti. (Testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni)	21.000.000 —
389	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263)	500.000 —
390	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 138 del regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997)	*per memoria*
391	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	283.365 —
	Totale dei ricuperi diversi	771.974.866,85

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali dello Stato	192.332.684,30
	Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato	255.333.071,84
	Tributi:	
	Imposte dirette	7.611.335.000 —
	Tasse ed imposte indirette sullo scambio della ricchezza	6.196.330.000 —
	Contributi speciali	*per memoria*
	Imposte indirette sui consumi	5.395.200.000 —
	Monopoli	3.294.100.000 —
	Lotto e lotterie	455.000.000 —
	Proventi di servizi pubblici minori	185.684.000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	622.035.709,77
	Entrate diverse	535.098.375 —
	Totale della categoria I (parte ordinaria)	24.742.448.840,91
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	68.145.490,20
	Entrate diverse	261.935.084,24
	Totale della categoria I (parte straordinaria)	330.080.574,44

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	21.825.000 —
	Accensione di debiti	625.513.031,49
	Emissione di monete e di biglietti di Stato	*per memoria*
	Riscossione di crediti	25.006.181 —
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	236.353.284,05
	Partite che si compensano nella spesa	259.252.628,73
	Proventi speciali riservati alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Ricuperi diversi	771.974.866,85
	Totale della categoria II	1.939.924.992,12
	Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*	2.270.005.566,56
	Totale dell'entrata (*ordinaria e straordinaria*)	27.012.454.407,47

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive:	
Parte ordinaria	24.742.448.840,91
Parte straordinaria	330.080.574,44
	25.072.529.415,35
Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	1.939.924.992,12
Totale generale	27.012.454.407,47

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA *B*.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	DEBITI PERPETUI.	
1	Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*)	2.509.038.945,12
2	Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437	7.286.449,50
		2.516.325.394,62
	DEBITI REDIMIBILI.	
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*)	1.157.146.540,40
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, numero 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (*Spesa obbligatoria*)	95.600.000 —
		1.252.746.540,40
	DEBITI VARIABILI.	
5	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*)	270.000 —
6	Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*)	400.000.000 —
7	Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*)	1.010.000.000 —
8	Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1556, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14 (*Spesa obbligatoria*)	4.500.000 —
9	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*)	975.000.000 —
10	Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'articolo 7, comma 1°, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576, dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 e dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49	200.000.000 —
11	Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168) (*Spesa obbligatoria*)	19.624.920 —
12	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi (*Spesa obbligatoria*)	11.431.567,29
13	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	200.000 —
		2.621.026.487,29
	ANNUALITÀ, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VARIE.	
14	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	7.743.491,49
15	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali ed alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	35.924.155,02
16	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Casa di S. M. il Re ed Imperatore per la estensione al personale della Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578) (*Spesa obbligatoria*)	7.500.000 —
17	Somma da corrispondersi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, giusta l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293	91.815 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
18	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 12, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2405) ed all'Istituto nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato e loro orfani (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e Regio decreto 29 novembre 1928, n. 2823)	325.000 —
19	Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (*Spesa obbligatoria*)	105.000 —
20	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
21	Assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449	12.750 —
22	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898)	4.500.000 —
23	Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*)	3.340.000 —
		59.942.211,51
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	DOTAZIONI.	
24	Dotazione della Corona (art. 1 del Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	11.250.000 —
25	Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	3.000.000 —
26	Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1579)	1.000.000 —
27	Appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, convertito nella legge 17 dicembre 1931, numero 1578)	1.000.000 —
28	Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (leggi 14 giugno 1928, n. 1311, e 26 maggio 1932, n. 549)	500.000 —
29	Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, convertito nella legge 25 maggio 1931, n. 654)	100.000 —
30	Appannaggio a S. A. R. la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta madre (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	400.000 —
31	Appannaggio a S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093, convertito nella legge 17 dicembre 1931, numero 1577)	150.000 —
32	Appannaggio a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	100.000 —
33	Appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona (Regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 182, convertito nella legge 24 maggio 1937, n. 859)	100.000 —
		17.600.000 —
	CAMERE LEGISLATIVE.	
34	Spesa pel Senato del Regno	15.830.000 —
35	Spese per la Camera dei deputati	15.950.000 —
36	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*)	4.906.554,80
		36.686.554,80
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI.	
	Ufficio di Presidenza.	
37	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	140.000 —
38	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri	106.000 —
39	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	674.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
40	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	500.000 —
41	Funzioni pubbliche e feste governative	127.500 —
42	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	900.000 —
		2.447.500 —
	Servizio speciale riservato.	
43	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	3.600.000 —
44	Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165 - Compensi per Consiglio e Commissioni	620.000 —
45	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato; spese per visite medico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali inerenti al servizio stesso	110.000 —
46	Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato dal servizio e relative famiglie	2.000 —
47	Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (*Spese fisse*)	82.845 —
48	Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione; abbonamenti telefonici e canoni diversi; comunicazioni telefoniche interurbane	450.000 —
		4.864.845 —
	Consulta Araldica.	
49	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	13.800 —
50	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 325)	43.440 —
		57.240 —
	Istituto Centrale di Statistica.	
51	Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162	4.346.000 —
52	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali (articolo 4 lettere *a*) e *c*) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035)	540.000 —
53	Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero (Regio decreto 8 giugno 1933, n. 697)	150.000 —
		5.036.000 —
	Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.	
54	Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	216.000 —
55	Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile	10.000 —
56	Personale civile di ruolo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	555.000 —
57	Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	330.000 —
58	Premi di operosità e di rendimento al personale del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e degli uffici dipendenti e compensi ad estranei per incarichi e studi nell'interesse del Commissariato medesimo	138.000 —
59	Indennità di missione e di trasferimento al personale addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ed assegni mensili in luogo dell'indennità di missione al personale addetto al servizio della mobilitazione industriale	1.400.000 —
60	Sussidi al personale in servizio del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra ed alle loro famiglie	10.000 —
61	Fitto di locali e spese di funzionamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e degli Uffici dipendenti	1.000.000 —
		3.659.000 —
	Consiglio nazionale delle ricerche.	
62	Personale - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	900.000 —
63	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895 e successive modificazioni)	7.810.000 —
		8.710.000 —
	Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione	
64	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	850.000 —
65	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco	400.000 —
		1.250.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie.	
66	Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	70.000 —
67	Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	20.000 —
		90.000 —
	Commissione suprema di difesa.	
68	Spese di funzionamento della segreteria generale della Commissione	7.380 —
69	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla segreteria generale della Commissione	20.620 —
		28.000 —
	Tribunale speciale per la difesa dello Stato.	
70	Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi	535.600 —
71	Fondo a disposizione del Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (art. 5 del Regio decreto 29 marzo 1932, n. 461, e decreto 17 giugno 1932 del Capo del Governo)	170.000 —
72	Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato	22.000 —
73	Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato (*Spesa obbligatoria*) . .	135.000 —
		862.600 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	
74	Assegni fissi al personale in servizio permanente . . .	36.000.000 —
75	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese per l'addestramento dei reparti - Assegni fissi agli ufficiali chiamati temporaneamente in servizio collettivo di istruzione o di ordine pubblico (Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1182) - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti, premi ai vincitori - Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni - Spesa per l'acquisto ed il mantenimento dei quadrupedi di pronto servizio, per la sistemazione di scuderie, per bardature, ferrature e sellerie, medicinali e spese per il funzionamento delle scuderie	15.000.000 —
76	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia	25.000 —
77	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza	6.000.000 —
78	Spese per le opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri — Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena — Provvista, manutenzione e trasporto di materiale sanitario e per le squadre di soccorso	900.000 —
79	Contributi all'Opera di previdenza della Milizia, anche per integrare le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 — Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261	1.000.000 —
80	Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici — Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica — Riscaldamento degli uffici e comandi — Pulizia dei locali — Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale — Spese per la illuminazione dei locali — Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale	3.000.000 —
81	Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari	700.000 —
82	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi; canoni d'acqua	2.000.000 —
83	Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	575.000 —
84	Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale - Spese per il trasporto sulle ferrovie dello Stato, di materiali di qualsiasi natura per conto della Milizia	9.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
85	Provvista di munizioni di prima dotazione e provvista manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - **Provvista**, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture, autocarri, automobili, motoscafi, motociclette e biciclette - Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni	2.000.000 —
86	Spese per il personale ed il funzionamento dei vari servizi della Milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT) e della Milizia per la difesta costiera (M. da COS) (Regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, convertito nelle legge 20 maggio 1935, n. 962)	10.574.000 —
87	Spese per l'addestramento, le scuole di tiro, le esperienze, i corsi di perfezionamento, l'abilitazione del personale specializzato per la manutenzione delle armi, l'equipaggiamento della Milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT) e della Milizia per la difesa costiera (M. da COS), spese relative a studi, esperienze e piani di difesa territoriale	10.000.000 —
88	Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiali per l'istruzione ginnastica - Spesa per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi, medaglie ai premilitari ed eventuali indennizzi per infortuni in dipendenza dell'istruzione premilitare, riconosciuti a carico dello Stato - Spese per l'arredamento ed il funzionamento della scuola di perfezionamento d'istruttori premilitari	7.300.000 —
89	Spese per gli impianti dei campi di tiro a segno nazionale e per la loro ordinaria manutenzione. Sussidi ordinari, straordinari e concorsi alle sezioni di tiro a segno nazionale ed alla unione di tiro a segno; spese per le gare e concorsi internazionali; spese per acquisti di fucili, coppe e medaglie da elargire in premio - Spese per stampati, diplomi e pubblicazioni concernenti il tiro a segno. Canone dovuto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi pel servizio di riscossione dei contributi premilitari a mezzo dei conti correnti postali (Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143)	2.380.000 —
		106.454.000 —
	Consiglio di Stato.	
90	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	3.560.000 —
91	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni per prestazioni nell'interesse del Consiglio di Stato	40.500 —
92	Indennità per missioni e per recarsi al luogo di domicilio eletto	5.000 —
93	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	5.000 —
94	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato	17.500 —
		3.628.000 —
	Corte dei conti (Servizi Metropolitani).	
95	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	15.160.000 —
96	Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	865.000 —
97	Spesa per i servizi di riscontro di cui all'articolo 23 del testo unico approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214	1.030.000 —
98	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	562.000 —
99	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al luogo di eletto domicilio	40.000 —
100	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	50.000 —
101	Spese per la biblioteca della Corte dei conti	22.000 —
102	Fitto di locali (*Spese fisse*)	519.700 —
103	Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze	60.000 —
		18.308.700 —
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana).	
104	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	5.000.000 —
105	Premi di operosità e di rendimento al personale	400.000 —
106	Indennità di equipaggiamento, missioni e trasferimenti	800.000 —
107	Sussidi al personale in attività di servizio	40.000 —
108	Spese di impianto e di arredamento - Spese di ufficio	1.200.000 —
109	Spese per carta e stampati	100.000 —
		7.540.000 —
	Avvocatura dello Stato.	
110	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*).	9.100.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
111	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato ed al personale di altre Amministrazioni e ad estranei, per prestazioni nell'interesse dell'Avvocatura	60.700 —
112	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al luogo di domicilio eletto	13.200 —
113	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	7.000 —
114	Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*)	200.000 —
115	Fitto di locali (*Spese fisse*)	255.000 —
		9.635.900 —
	DEBITO VITALIZIO PENSIONI ORDINARIE, INDENNITÀ ED ASSEGNI.	
116	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	129.200.000 —
117	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	23.000.000 —
118	Pensioni, al 1° maggio 1931, della casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	250.000 —
119	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	500.000 —
120	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa cartevalori (*Spesa obbligatoria*)	1.160.000 —
121	Assegni di medaglie al valore militare diretti e di riversibilità concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi	750.000 —
		154.860.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. MINISTERO E INTENDENZE DI FINANZA.	
122	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	47.999.500 —
123	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	42.500 —
124	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, compresi gli uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*)	1.150.000 —
125	Fitto di locali per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*)	960.000 —
126	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	400.000 —
		50.552.000 —
	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E RAGIONERIE DELLE INTENDENZE DI FINANZA	
127	Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	18.000.000 —
128	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	13.800.000 —
129	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	110.000 —
130	Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra	1.520.000 —
131	Indennità di tramutamento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati dei ruoli predetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	335.000 —
132	Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto ai servizi centrali dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	150.000 —
		33.915.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SPESE GENERALI DIVERSE.	
133	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (non comprese la Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie delle Intendenze)	16.000.000 —
134	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	54.000 —
135	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ed al personale di altre Amministrazioni	3.450.300 —
136	Spese per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81)	8.800 —
137	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (art. 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238; Regio decreto 11 luglio 1935, n. 1525)	*per memoria*
138	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	42.500 —
139	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del Tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli Istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina cartevalori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	493.500 —
140	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale, escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e dall'Amministrazione dei monopoli di Stato - Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle finanze e di quella del Tesoro e relative famiglie	710.000 —
141	Contributo dello Stato per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
142	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*)	767.700 —
143	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
144	Spese casuali	75.000 —
		21.601.800 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	
	SERVIZI DEL TESORO.	
145	Personale degli uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	17.800.000 —
146	Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di prolungamento d'orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere - Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro	1.100.000 —
147	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca; assicurazione all'Istituto Nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale — Premi di operosità e di rendimento e di economia — Sussidi agli operai e loro superstiti — Indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	1.230.000 —
148	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	200.000 —
149	Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni	100.000 —
150	Assegni fissi per spese d'ufficio alla Tesoreria centrale ed all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (*Spese fisse*)	5.720 —
151	Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio e spese accessorie (*Spesa obbligatoria*)	7.200 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
152	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	8.500 —
153	Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro (*Spesa d'ordine*)	170.000 —
154	Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	2.500.000 —
155	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
156	Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'articolo 15 del Regolamento approvato col Regio decreto-legge 20 maggio 1935, numero 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; pel servizio di vigilanza; per la repressione del falso nummario; rimborsi e compensi al personale della pubblica sicurezza; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale.	880.000 —
157	Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro - Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza	350.000 —
158	Compensi agli uffici postali per il collocamento di buoni del Tesoro	49.800 —
159	Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale	30.000.000 —
160	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali - Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la commissione artistica-tecnica-monetaria	600.000 —
161	Scuola dell'arte della medaglia — Spese pel funzionamento della scuola, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia	28.000 —
162	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) inerenti alle operazioni ordinarie di debito pubblico	17.000 —
163	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*)	150.000 —
164	Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	*per memoria*
165	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio — Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (*Spesa d'ordine*)	2.000.000 —
		57.546.220 —
	SERVIZI DEL PROVVEDITORATO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI.	
166	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto	21.000.000 —
167	Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le Società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali, delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni, e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti, presso l'officina carte-valori	46.000.000 —
168	Spese di gestione del magazzino principale di Roma	600.000 —
169	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti il demanio patrimoniale e gli altri servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	109.300 —
170	Spese per le automobili per i servizi del Provveditorato generale dello Stato	45.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
171	Rimborso ai comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (art. 331 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura - Rimborsi ed anticipazioni ai comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, numero 1849, e successive disposizioni legislative) - Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia - Spese di cui all'articolo 331 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per gli Uffici giudiziari e per le carceri mandamentali istituiti posteriormente al 1° gennaio 1932	28.133.000 —
		95.887.300 —
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE.	
172	Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale. — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	150.000 —
173	Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale (art. 91 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	40.000 —
174	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori. (*Spesa obbligatoria*).	3.000 —
		193.000 —
	CASSA D'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO.	
175	Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, da versarsi al capitolo n. 385 dell'Entrata, per movimento di capitali, per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711) . . .	*per memoria*
	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI.	
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione.	
176	Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focate e dei fiammiferi — Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi — Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
177	Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio — Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed all'articolo 12 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356	45.000 —
		145.000 —
	Spese varie.	
178	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*)	1.000.000 —
179	Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3475) (*Spesa obbligatoria*)	22.700.000 —
		23.700.000 —
	LOTTO E LOTTERIE.	
180	Spese per i servizi del lotto. Provvista e riparazione di materiali e mobili speciali e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto - Indennità per il funzionamento degli archivi suddetti e per il maneggio di valori - Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale del lotto - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario — Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli - Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) - Fitto di locali	330.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
181	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria Ippica di Merano	1.000.000 —
182	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli	1.200.000 —
183	Premi di operosità e di rendimento al personale per i servizi inerenti alla organizzazione ed all'esercizio della Lotteria Ippica di Merano e di quella automobilistica di Tripoli	200.000 —
184	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (*Spesa d'ordine*)	26.000.000 —
185	Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*)	180.000.000 —
		208.730.000 —
	CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.	
186	Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	194.300.000 —
187	Indennità eventuali di tramutamento ed altre per la guardia di finanza; assegni al personale del Corpo addetto, in luogo del personale tecnico borghese, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria	14.340.000 —
188	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali della scuola ufficiali e della scuola sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento - Spese per arresti di disertori della guardia di finanza - Spese per l'educazione fisica dei militari del Corpo - Spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	270.000 —
189	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti: elargizioni alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa caduti vittime del dovere	44.000 —
190	Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.	255.000 —
191	Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103) - Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati - Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni - Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (*Spesa obbligatoria*)	1.280.000 —
192	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 961, ed altre spese per la guardia di finanza	6.600.000 —
193	Spese per il servizio automobilistico	2.000.000 —
194	Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*)	1.200.000 —
195	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*)	5.280.000 —
196	Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la costruzione in economia, con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'affitto, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative	900.000 —
197	Spese pei servizi di polizia tributaria	104.600 —
198	Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e di officina, addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, premi di assicurazione del personale operaio, spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto	720.000 —
199	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza	3.330.000 —
		230.623.600 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SPESE COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI ESTERNE.	
200	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	227.420.000 —
201	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*)	4.600.000 —
202	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*)	6.200.000 —
		238.220.000 —
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.	
203	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; indennità di missione e competenze per altri servizi resi dal personale medesimo; paghe ai canneggiatori e indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero	6.500.000 —
204	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici erariali	3.360.000 —
205	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici erariali	131.600 —
206	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	42.300 —
207	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
208	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
209	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	700.000 —
210	Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali	50.000 —
		10.833.900 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.	
211	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione medesima	3.150.000 —
212	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	7.800 —
213	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza	1.700.000 —
214	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali - Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati - Sussidi di malattia agli operai di detti depositi - Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi - Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime - Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	2.000.000 —
215	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio, quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (*Spesa obbligatoria*)	17.000.000 —
216	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro della tassa di scambio compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni - Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrali istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742 (*Spesa obbligatoria*)	11.500.000 —
217	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	6.000 —
218	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
219	Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera del tecnico e spese per il tramutamento dei detti uffici	100.200 —
220	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	540.000 —
221	Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, giusta l'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e l'articolo 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1930	950.000 —
222	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355 (*Spesa d'ordine*) . .	27.000.000 —
223	Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857, e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184) (*Spesa d'ordine*)	63.000.000 —
224	Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, spettante all'Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
225	Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912) (*Spesa d'ordine*)	630.000 —
226	Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (*Spesa d'ordine*)	146.000.000 —
227	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada fino a totale copertura dell'introito previsto per tale Azienda nel bilancio di previsione 1934-35 (articolo 3 del Regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 167)	41.000.000 —
228	Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156, e 9 luglio 1931, n. 1008) (*Spesa d'ordine*)	2.800.000 —
229	Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti e simili (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*) . . .	15.000.000 —
230	Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) (Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671)	1.425.000 —
231	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*).	21.000.000 —
232	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 (*Spesa d'ordine*)	30.000 —
		354.839.000 —
	AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE.	
	Demanio pubblico.	
233	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*).	260.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
234	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni	18.000 —
235	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1.750.000 —
236	Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio, ecc.; spese di materiale, per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, e per le annualità perpetue; spese per verifiche, e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiaggie lacuali	570.000 —
237	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto, e diverse - *Canali Cavour*	23.200 —
238	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico - *Canali Cavour*	2.200.000 —
239	Canoni ed annualità passive - *Canali Cavour* (*Spese fisse ed obbligatorie*)	15.000 —
240	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - *Canali Cavour* (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
241	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
242	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	170.000 —
		5.256.200 —
	Aziende patrimoniali dello Stato.	
243	Indennità ai componenti i comitati di vigilanza per le aziende patrimoniali dello Stato, indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e per funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le aziende e dei Comitati di vigilanza e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la molluschicoltura	150.000 —
244	Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
245	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
246	Spese di amministrazione, manutenzione e miglioramento delle RR. Aziende del Mar Piccolo di Taranto e di quella di S. Cesarea Terme	378.000 —
247	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	4.000 —
		882.000 —
	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.	
248	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*)	370.000 —
249	Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8.000 —
250	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
251	Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293, spese di indemaniamento, di amministrazione, per imposte ed oneri e diverse, relative alle confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980 - Spese per i servizi della « Magione » di Palermo	60.000 —
252	Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo	24.000 —
253	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spesa obbligatoria*)	14.000.000 —
254	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la manutenzione dell'edificio adibito ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato	2.000.000 —
255	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	100.000 —
		16.612.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	
256	Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali	5.420.800 —
257	Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	700.000 —
258	Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259) (*Spesa obbligatoria*)	540.000 —
259	Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette e le imposte indirette sugli affari, per i tributi locali e per i conflitti di competenza fra gli uffici finanziari del Regno e quelli delle Colonie - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno	240.000 —
260	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite col Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 (*Spesa obbligatoria*)	3.200.500 —
261	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali	2.292.000 —
262	Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*)	140.000 —
263	Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi non richiedenti l'opera del tecnico	25.000 —
264	Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. (*Spesa obbligatoria*)	103.500 —
265	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)	150.000 —
266	Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326	3.000 —
267	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401 (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
268	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	217.000.000 —
269	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 (*Spesa d'ordine*)	30.000 —
		229.847.300 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE.	
	Spese generali.	
270	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Spese inerenti al corso teorico-pratico annuale per il personale tecnico delle imposte di produzione	230.000 —
271	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione	5.400.000 —
272	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7.000 —
273	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
274	**Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette**	550.000 —
275	**Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*)**	130.000 —
		6.517.000 —
	Imposte di fabbricazione.	
276	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	55.400 —
277	Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*)	52.000 —
278	**Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione**	8.000.000 —
279	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermout; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite (*Spese obbligatorie e d'ordine*)	29.000.000 —
		37.107.400 —
	Dogane.	
280	Mercedi alle visitatrici doganali; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria	600.000 —
281	**Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*)**	64.000 —
282	**Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati e di confine e per protrazione di orario ordinata nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero; indennità al personale doganale e della Regia guardia di finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa transitanti per qualsiasi varco, e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci eseguito dalle ferrovie dello Stato nei transiti interessanti traffici adriatici**	2.000.000 —
283	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	260.000 —
284	**Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*)**	70.000 —
285	**Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane** — Spese per imballaggio e spedizione di campioni — Acquisto di libri, campioni, utensili, **strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali**	88.000 —
286	**Somma da erogare ai fini del regolamento degli scambi con l'estero entro i limiti del provento dello speciale diritto di licenza commisurato al valore delle merci ammesse all'importazione (articolo 2 del Regio decreto-legge 13 maggio 1935,** n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334) - Rimborso alle ferrovie dello Stato per riduzioni di tariffe	*per memoria*
287	**Spese** (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) **inerenti alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi per l'applicazione del Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, relativo al diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero**	*per memoria*
288	**Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)**	130.000.000 —
		133.082.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	FONDI DI RISERVA.	
289	**Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)**	40.000.000 —
290	**Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)**	40.000.000 —
		80.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO.	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, RIMBORSI, SUSSIDI E ASSEGNAZIONI VARIE.	
291	**Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità** (*Spesa obbligatoria*)	33.606.917 —
292	Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157) (*Spesa obbligatoria*)	6.500.000 —
293	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie) (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
294	**Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute** già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300.000 —
295	Concorso dello Stato **per il funzionamento di imprese marittime**	165.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
296	Concorsi dello Stato nelle spese sostenute da Enti o Società per promuovere la produzione nazionale della gomma sintetica (Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1243) (seconda delle cinque rate)	3.000.000 —
297	**Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140** (*Spesa obbligatoria*)	265.000 —
298	**Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140)** (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
299	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge. (*Spese obbligatorie e d'ordine*).	*per memoria*
300	**Spese per la beneficenza romana** (*Spesa obbligatoria*)	33.973.600 —
301	**Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di** Roma (Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, convertito nella legge 31 marzo 1932, n. 348 - 6ª delle quindici rate)	30.000.000 —
302	Somministrazione al Governatorato di Roma per l'esecuzione di opere straordinarie relative alla viabilità ed ai servizi pubblici nella zona compresa fra l'aggregato edilizio della Capitale ed il Lido in correlazione con l'Esposizione universale del 1941 (seconda delle cinque rate)	60.000.000 —
303	Contributo straordinario al Comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'azienda tramviaria (art. 4 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112)(4ª delle 12 rate)	200.000 —
304	**Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge** (*Spesa obbligatoria*)	37.391.117,12
		370.246.634,12
	CONTRIBUTI E CONCORSI IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITÀ.	
305	Concorso dello Stato **nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti a provincie e comuni, anche nello**	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*)	7.000.000 —
306	Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
307	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*)	16.500.000 —
308	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 320; legge 2 giugno 1927, n. 979 e Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3196) (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
309	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (*Spesa obbligatoria*)	28.400.000 —
		52.350.000 —
	SPESA PER LA CONCESSIONE DELLE POLIZZE AI COMBATTENTI.	
310	Spese per il servizio delle polizze ai combattenti	30.000.000 —
	SPESE DIVERSE.	
311	Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera giusta il Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592	530.819,02
312	Interessi compresi nelle annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di lire 220.000.000, complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1819, legge 8 giugno 1933, n. 775, e Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 165, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 984)	5.458.657 —
313	Interessi compresi nell'annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento della anticipazione di lire 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469)	1.365.401,15
314	Interessi compresi nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla Società anonima nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva col decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68)	9.191.791,25
315	Rimborso alla Società anonima nazionale « Cogne » delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima (convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68)	900.000 —
316	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 (articolo 7 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed art. 5 del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1074). (15ª delle venti rate)	400.000 —
317	Assegnazione al comune di Livorno in relazione al provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto (articolo 2 del Regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 136 - 3ª delle 25 rate)	1.000.000 —
318	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, numero 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti con l'articolo n. 148 della legge medesima (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
319	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti-legge 28 novembre 1919, n. 2405,	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864, e 3 aprile 1921, n. 571, convertiti nella legge 25 giugno 1926, n. 1262 e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti-legge: 6 ottobre 1921, n. 1426, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 14 maggio 1926, n. 887, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 906)	3.200.347 —
320	Rimborso all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi, e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara (Regi decreti-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, e 21 settembre 1933, n. 1398, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 169)	500.000 —
321	Assegnazione a favore degli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per la garanzia di cui ai Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 5 aprile 1925, n. 491, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	1.000.000 —
322	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871 e 12 luglio 1923, n. 1817 convertiti nella legge 17 aprile 1925, numero 473) (*Spesa obbligatoria*)	1.050.000 —
323	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, numero 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	130.000 —
324	Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6.000.000 di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867	37.244.400 —
325	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, nn. 15 e 16, e 39 n. 5, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867	24.829.600 —
326	Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'articolo 15, alinea 13, dell'accordo 29 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867	186.162 —
327	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 6.760.000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867	*per memoria*
328	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti dell'importo massimo di franchi oro 3.300.000, ai sensi degli articoli 15, n. 8, e 43 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Sudbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n 1867	*per memoria*
329	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti-legge 3 novembre 1921, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 24 giugno 1923, n. 1448, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	100.000 —
330	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 del Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 951)	*per memoria*
		87.087.177,42
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, RIMBORSI, SOVVENZIONI ED EROGAZIONI DIVERSE.	
331	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	66.759.455 —
332	Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	6.422.637,64
333	Interessi compresi nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	9.972,02
334	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti-legge: 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	18.000.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
335	Contributo alle Ferrovie dello Stato sugli oneri patrimoniali dipendenti dalla elettrificazione delle linee (art. 5 della legge 4 maggio 1936, n. 844)	70.000.000 —
336	Contributo straordinario al fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844)	250.000.000 —
337	Assegnazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta (Regio decreto-legge 3 giugno 1937, n. 1078) (seconda delle tre rate)	10.000.000 —
338	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli abbuoni concessi sulle tariffe per taluni trasporti di legname, ghisa ed acciaio	15.000.000 —
339	Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli destinati ai miglioramenti del materiale rotabile (art. 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
340	Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377 (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
341	Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari	23.700.000 —
342	Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 - 6ª delle venti annualità)	85.000.000 —
343	Erogazioni a favore di enti agrari per disciplinare l'approvvigionamento del mercato interno di taluni prodotti agricoli	1.615.000 —
344	Spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire il movimento turistico nel Regno, di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1936, n. 410, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1268	100.000.000 —
345	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Società delle Nazioni	8.250.000 —
346	Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex-nemici	*per memoria*
347	Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'articolo 17 dell'accordo del 29 marzo 1923, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, numero 1867 e rimborso alle ferrovie dello Stato di passività inerenti a liquidazioni ex-Südbahn di cui all'articolo 25 dell'accordo medesimo	17.362.925 —
348	Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc., inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno, e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn e pensioni alle famiglie degli ex-agenti della ferrovia Bolzano-Merano	35.000 —
		672.154.989,66
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI.	
	Ufficio di Presidenza.	
349	Contributo dello Stato all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma	90.000.000 —
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
350	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti in terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (articolo 130 del Regolamento approvato col Regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642)	500.000 —
351	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	14.000.000 —
352	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	24.000.000 —
353	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto-legge luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
354	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	255.000 —
355	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	1.147.365 —
356	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	800.000 —
357	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	510.000 —
		41.612.365 —
	Istituto Centrale di Statistica.	
358	Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	960.000 —
359	Assegnazione straordinaria all'Istituto Centrale di Statistica per l'esecuzione del 2° censimento industriale e commerciale da effettuare ai sensi del Regio decreto 23 marzo 1937, n. 387.	2.000.000 —
		2.960.000 —
	Consiglio Nazionale delle ricerche.	
360	Assegnazione straordinaria per le spese di costruzione e d'impianto della sede e dei laboratori (ultima delle sette annualità autorizzate con la legge 3 aprile 1933, n. 377)	500.000 —
	Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.	
361	Provvista e trasporto di vestiario, armi, oggetti di equipaggiamento generale e di materiali vari per le dotazioni regolamentari dei Battaglioni Camicie Nere e provvista di vestiario di prima vestizione per le unità territoriali ed i reparti di complemento (articolo 8 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856) (Spesa ripartita - seconda delle cinque annualità)	6.400.000 —
362	Provvista e trasporto di vestiario per completare la vestizione delle Camicie Nere della Milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT) e della Milizia per la difesa costiera (M. da COS) (articolo 8 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856) (Spesa ripartita - seconda delle cinque annualità)	1.600.000 —
		8.000.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
	PENSIONI DI GUERRA.	
363	Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630.	750.000.000 —
364	Assegni una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi (articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491)	800.000 —
365	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	6.600.000 —
366	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro	34.000.000 —
367	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359)	3.000.000 —
368	Pensioni ed assegni di guerra comprese le indennità per una volta tanto, di cui all'articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza delle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi	16.000.000 —
		810.400.000 —
	ASSEGNI VITALIZI E PENSIONI STRAORDINARIE.	
369	Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse	4.500.000 —
	ASSEGNO TEMPORANEO MENSILE AI PENSIONATI.	
370	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	115.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	SPESE DIVERSE.	
371	**Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).**	11.000 —
372	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	85.000 —
373	**Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (*Spesa obbligatoria*)**	*per memoria*
374	Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 (*Spesa d'ordine*)	1.600.000 —
		1.696.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	
	SERVIZI DEL TESORO.	
375	**Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)**	*per memoria*
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE.	
376	**Spese di stralcio inerenti all'applicazione della soppressa addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, di cui al Regio decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed ai Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 769 e 24 settembre 1928, n. 2112, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 marzo 1927, n. 635 e 6 dicembre 1928, n. 3146, e premi al personale delle amministrazioni comunali, agli appaltatori ed al dipendente personale**	*per memoria*
	CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.	
377	Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorenne, giusta il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325	2.070.000 —
378	Interessi compresi nella sesta delle 50 annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	81.793,48
		2.151.793,48
	AMMINISTRAZIONE DELLE PENSIONI DI GUERRA.	
379	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	610.000 —
380	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 — Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri, anche estranei all'amministrazione, del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 — Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 — Spese per visite mediche all'estero	2.550.000 —
381	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo.	110.000 —
382	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	10.000 —
383	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50.000 —
384	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra, e paghe agli operai che vi sono addetti	81.635 —
385	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	4.000 —
		3.415.635 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SERVIZIO RISARCIMENTO DI DANNI DI GUERRA E PER LE NUOVE PROVINCIE.	
386	**Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti e per il pagamento in contanti di frazioni inferiori a lire 100 di indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », e per spese di emissione delle obbligazioni medesime**	450.000 —
387	Spese per il funzionamento della Commissione centrale, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi) e spese per il personale straordinario ed avventizio dell'Ufficio centrale dei danni di guerra	200.000 —
		650.000 —
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.	
388	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe; indennità di missione e competenze per altri servizi affidati a funzionari dipendenti	18.000.000 —
389	**Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427 riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato**	350.000 —
		18.350.000 —
	AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE.	
390	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei Giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	*per memoria*
391	**Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali; per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali**	5.450.000 —
392	**Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali**	1.767.079,89
393	Interessi 4,50 per cento da corrispondere a rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime (**Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196**, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 - 4ª annualità) (*Spesa obbligatoria*)	5.989.500 —
		13.206.579,89
	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.	
394	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato — Asse ecclesiastico (*Spese fisse*)	*per memoria*
395	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*)	6.000 —
		6.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.	
396	Spese per l'impianto ed il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (art. 12 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016)	5.000.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE.	
397	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
398	Debiti redimibili diversi — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*)	361.411.998,56
399	Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (13ª annualità) (*Spesa obbligatoria*)	64.550.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
400	Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
401	Rimborso di Buoni del Tesoro poliennali	*per memoria*
402	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168) (*Spesa obbligatoria*)	6.257.800 —
403	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto — Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*)	27.998.297,54
404	Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
405	Rimborsi di anticipazioni ed ammortamenti di mutui varî concessi dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro dello Stato	7.039.450,92
406	Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; del Regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1098, convertito nella legge 18 giugno 1914, n 557; dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; dei Regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 (articolo 5)	707.976,09
407	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera, ai termini del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592	82.840,30
408	Quote di capitale comprese nelle annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di lire 220.000.000 complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1819 e legge 8 giugno 1933, n. 775, e Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 165, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 984)	19.958.132,03
409	Quota di capitale compresa nella annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento all'anticipazione di 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469)	4.991.970,85
410	Quote fisse di capitale comprese nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla Società Anonima Nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68)	5.833.000 —
411	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	2.664.704,86
412	Quota di capitale compresa nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno)	9.721,06
413	Quota di capitale compresa nella sesta delle 50 annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	22.092,26
414	Ammortamento delle obbligazioni 4,50 per cento emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 - 4ª annualità) (*Spesa obbligatoria*)	5.400.000 —
415	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo, per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con il decreto-legge luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (21ª della 49 annualità)	383.696,20
		507.401.680,67
	RESTITUZIONI E RIMBORSI.	
416	Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %, dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'articolo 35 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933 (*Spesa d'ordine*)	3.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	VERSAMENTO ALLA CASSA D'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO.	
417	Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regi decreti-legge: 5 agosto 1927, n. 1414 convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781; 28 aprile 1930, n. 424 convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379)	*per memoria*
418	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423 (art. 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711).	*per memoria*
		—
	ACCENSIONE DI CREDITI.	
419	Anticipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato (Regi decreti-legge 9 maggio 1929, n. 888, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1233 e 16 febbraio 1931, n. 192, convertito nella legge 30 maggio 1932, n. 700; 22 febbraio 1934, n. 329, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 994 e 9 gennaio 1936, n. 5, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 717)	4.430.504,79
420	Anticipazione di somme alla Società finanziamenti esteri (S. V. E. A.), per l'incremento degli interessi economici dello Stato italiano in Albania (quarta delle dieci rate)	6.000.000 —
421	Quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) (Regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1982).	*per memoria*
422	Pagamenti a concessionari di opere di bonifica integrale di annualità loro dovute dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e cedute al Tesoro dello Stato (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168)	*per memoria*
		10.430.504,79
	RISCATTI DI FERROVIE.	
423	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1.013.031,49
424	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 36 del 1923)	6.500.000 —
		7.513.031,49

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	ANTICIPAZIONI ALL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO, ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ED ALLE ALTRE AZIENDE AUTONOME DI STATO.	
425	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	*per memoria*
426	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (ultima delle quattro rate autorizzate col Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 186 e prima delle otto rate autorizzate col Regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1648)	50.000.000 —
		50.000.000 —
	ANTICIPAZIONI A PROVINCIE, COMUNI, OPERE PIE ED ENTI MORALI.	
427	Somme da versare nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli per lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà delle somme autorizzate dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª); dalla legge 7 luglio 1902, n. 290; dall'articolo 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 e dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2354, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; tenute presenti le disposizioni dell'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, della legge 17 luglio 1898, n. 318 e della legge 12 luglio 1912, n. 783	*per memoria*
428	Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	20.000.000 —
429	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di lire 45.000.000 contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (articolo 4, lettera *a*) del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	1.400.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
430	**Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art.** 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, **convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta** dal Consorzio stesso e da **accantonarsi per nuove opere** di ampliamento, sistemazione e **miglioramento del porto** (art. 4 dell'indicato Regio decreto-legge, art. 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, numero 736, e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		21.400.000 —
	EROGAZIONI PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA.	
431	**Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918 e negli anni successivi, escluse le operazioni** in Africa Orientale **dal 16 gennaio 1935 in poi**	958.000.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
	Spese diverse.	
432	Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*).	3.500.000 —
433	**Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali** (*Spesa d'ordine*)	3.000.000 —
434	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*).	1.399.000 —
435	Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli **enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a** conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28) . . .	230.429,17
436	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200.000 contratto **dalla Repubblica di San Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con** la legge 29 luglio 1906, n. 446 (32ª delle cinquanta annualità).	9.310,04
437	**Somma corrispondente** al **provento delle tasse portuali istituite** per l'estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Regio decreto-legge 7 maggio 1925, numero 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057) (14ª rata)	770.000 —
438	**Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali,** dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562)	300.000 —
439	**Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art.** 13 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella citata legge 17 aprile 1925, n. 473	2.530.489,52
		11.739.228,73
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	
440	Concorso nella spesa per stipendi **agli impiegati addetti al** servizio	170.000 —
441	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	370.000 —
442	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito **agli impiegati e salariati dello Stato,** ed altre spese d'Amministrazione **a carico** del fondo di garanzia	20.000 —
443	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	35.000 —
444	Concorso nelle spese di manutenzione, illuminazione, **riscaldamento** e provvista d'acqua	100.000 —
		695.000 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO.	
	Debiti perpetui	2.516.325.394,62
	Debiti redimibili	1.252.746.540,40
	Debiti variabili	2.621.026.487,29
	Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie	59.942.211,51
		6.450.040.633,82
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	Dotazioni	17.600.000 —
	Camere legislative	36.686.554,80
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizi dipendenti:	
	Ufficio di Presidenza	2.447.500 —
	Servizio speciale riservato	4.864.845 —
	Consulta Araldica	57.240 —
	Istituto Centrale di Statistica	5.036.000 —
	Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	3.659.000 —
	Consiglio Nazionale delle ricerche	8.710.000 —
	Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione	1.250.000 —
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	90.000 —
	Commissione suprema di difesa	28.000 —
	Tribunale speciale per la difesa dello Stato	862.600 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	106.454.000 —
	Consiglio di Stato	3.628.000 —
	Corte dei conti (servizi metropolitani)	18.308.700 —
	Corte dei conti (servizi per l'Africa Italiana)	7.540.000 —
	Avvocatura dello Stato	9.635.900 —
		226.858.339,80
	DEBITO VITALIZIO.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	154.860.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	Ministero e Intendenze di finanza	50.552.000 —
	Ragioneria Generale dello Stato e ragionerie delle Intendenze di finanza	33.915.000 —
	Spese generali diverse	21.601.800 —
		106.068.800 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	Servizi del Tesoro	57.546.220 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	95.887.300 —
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale	193.000 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Amministrazione dei Monopoli:	
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione	145.000 —
	Spese varie	23.700.000 —
	Lotto e lotterie	208.730.000 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	230.623.600 —
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne	238.220.000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali	10.833.900 —
	Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	354.839.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare:	
	Demanio pubblico	5.256.200 —
	Aziende patrimoniali dello Stato	882.000 —
	Provveditorato generale dello Stato	16.612.000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	229.847.300 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	6.517.000 —
	Imposte di fabbricazione	37.107.400 —
	Dogane	133.082.000 —
		1.650.021.920 —
	Fondi di riserva	80.000.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	8.667.849.693,62
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO.	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie	370.246.634,12
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	52.350.000 —
	Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti	30.000.000 —
	Spese diverse	87.087.177,42
		539.683.811,54
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse	672.154.989,66
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:	
	Ufficio di Presidenza	90.000.000 —
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	41.612.365 —
	Istituto centrale di statistica	2.960.000 —
	Consiglio Nazionale delle ricerche	500.000 —
	Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale	8.000.000 —
		815.227.354,66
	DEBITO VITALIZIO.	
	Pensioni di guerra	810.400.000 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	4.500.000 —
	Assegno temporaneo mensile ai pensionati	115.000.000 —
		929.900.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	Spese diverse	1.696.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	Servizi del Tesoro	*per memoria*
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale	*per memoria*
	Corpo della Regia guardia di finanza	2.151.793,48
	Amministrazione delle pensioni di guerra	3.415.635 —
	Servizio risarcimento di danni di guerra e per le nuove provincie	650.000 —
	Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali	18.350.000 —
	Amministrazione del Demanio pubblico e del demanio mobiliare	13.206.579,89
	Provveditorato generale dello Stato	6.000 —
	Amministrazione delle Imposte dirette	5.000.000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	*per memoria*
		42.780.008,37
	Totale della categoria 1ª della parte straordinaria	2.329.287.174,57
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	507.401.680,67
	Restituzioni e rimborsi	3.000.000 —
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Accensione di crediti	10.430.504,79
	Riscatti di ferrovie	7.513.031,49
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende Autonome di Stato	50.000.000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali.	21.400.000 —
	Erogazioni per le pensioni privilegiate di guerra	958.000.000 —
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Spese diverse	11.739.228,73
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato	695.000 —
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria	1.570.179.445,68
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	3.899.466.620,25

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	10.997.136.868,19
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	1.570.179.445,68
	Totale generale	12.567.316.313,87

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 1. — Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi.

Capitolo n. 3. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Capitolo n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252).

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali.

Capitolo n. 8. — Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1556, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14.

Capitolo n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 11. — Interessi 5 per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168).

Capitolo n. 12. — Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto — Interessi.

Capitolo n. 14. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Capitolo n. 16. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Casa di S. M. il Re e Imperatore per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578).

Capitolo n. 19. — Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).

Capitolo n. 20. — Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164).

Capitolo n. 23. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 36. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo n. 73. — Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Capitolo n. 119. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 120. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 141. — Contributo dello Stato per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversi-

bilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Capitolo n. 142. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 143. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 151. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 153. — Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione dell'entrate del Tesoro.

Capitolo n. 155. — Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo n. 163. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 165. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di Scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie. (Articolo 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 174. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Finanza locale).

Capitolo n. 176. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi. — Spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 178. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 179. — Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3475).

Capitolo n. 184. — Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo n. 185. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 191. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo n. 207. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Capitolo n. 208. — Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 215. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 216. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro della tassa di scambio compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni. Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 218. — Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Capitolo n. 220. — Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Tasse).

Capitolo n. 222. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355.

Capitolo n. 223. — Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857, e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184).

Capitolo n. 224. — Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, spettante all'Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 225. — Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912).

Capitolo n. 226. — Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 228. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008).

Capitolo n. 229. — Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti, e simili (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 231. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 232. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 239. — Canoni ed annualità passive - Canali Cavour.

Capitolo n. 240. — Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour.

Capitolo n. 241. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

Capitolo n. 242. — Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 244. — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 245. — Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 247. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Cpaitolo n. 250. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Provveditorato).

Capitolo n. 253. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 255. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato).

Capitolo n. 258. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259).

Capitolo n. 260. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite col Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Capitolo n. 262. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n. 264. — Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 265. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Capitolo n. 267. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 268. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 269. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 275. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dallo erario e le indennità a testimoni, a pariti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Dogane).

Capitolo n. 277. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 279. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermout; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 284. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 288. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 291. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo n. 292. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157).

Capitolo n. 293. — Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249. 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie).

Capitolo n. 297. — Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo n. 298. — Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo n. 299. — Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Capitolo n. 300. — Spese per la beneficenza romana.

Capitolo n. 304. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Capitolo n. 305. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 306. — Rimborso alle provincie ed ai comuni, danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo n. 307. — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 308. — Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluzioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 320; legge 2 giugno 1927, n. 979 e Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3196).

Capitolo n. 309. — Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Capitolo n. 318. — Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad eser-

centi di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti coll'articolo n. 148 della legge medesima.

Capitolo n. 322. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871 e 12 luglio 1923, n. 1817, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 339. — Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli destinati ai miglioramenti del materiale rotabile (art. 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1068, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112).

Capitolo n. 340. — Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Capitolo n. 373. — Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Capitolo n. 374. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

Capitolo n. 385. — Spese di liti. (Pensioni di guerra).

Capitolo n. 393. — Interessi 4.50 per cento da corrispondere a rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle aziende medesime (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 - 4ª annualità).

Capitolo n. 395. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 397. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Capitolo n. 398. — Debiti redimibili diversi - Ammortamento.

Capitolo n. 399. — Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (13ª annualità).

Capitolo n. 400. — Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato.

Capitolo n. 402. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito della legge 7 giugno 1937, n. 1168).

Capitolo n. 403. — Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale.

Capitolo n. 404. — Affrancazioni di annualità e prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato.

Capitolo n. 414. — Ammortamento delle obbligazioni 4,50 per cento emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato. (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 - 4ª annualità).

Capitolo n. 416. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'articolo 35 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Capitolo n. 430. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43).

Capitolo n. 432. — Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n 433. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 434. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 4. — Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero.

Capitolo n. 14. — Spese di liti.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 27. — Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 30. — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari - Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4° del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675).

Capitolo n. 31. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso. (Articolo 3, lettera *B* ed articolo 50 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149).

Capitolo n. 32. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio - Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in Codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione nelle provincie ex regime, degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Capitolo n. 6. — Spese di liti.
Capitolo n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato.
Capitolo n. 12. — Rimborso al Tesoro della **spesa di cambio per** l'acquisto **di** oro. Aggio, sconto e commissioni su divise estere.
Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio **decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.**
Capitolo n. 17. — In dennità per una sola volta invece di pensione, a' termini **del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato** col Regio decreto legislativo **21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.**

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 4. — Spesa per i telegrammi di Stato.
Capitolo n. 9. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie.
Capitolo n. 10. — Spese di liti, risarcimenti e accessori.
Capitolo n. 12. — Residui passivi eliminati a senso **dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,** sulla contabilità **generale e reclamati dai creditori.**
Capitolo n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, **modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.**
Capitolo n. 16. — Contributo alla Cassa di previdenza **per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie. (Articolo 6 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000,** convertito nella legge **17 aprile 1925, n. 473 e articolo 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604).**
Capitolo n. 17. — Contributi **all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie scuole tecniche e dei Regi istituti tecnici commerciali, industriali e agrari. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio, al personale predetto ed alle rispettive famiglie.**
Capitolo n. 24. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.
Capitolo n. 53. — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore degli istruttori pratici non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschile.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della **corrispondenza** spedita dalle autorità politiche del Regno.
Capitolo n. 15. — Spese di liti.
Capitolo n. 22. — Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 25. — Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e dei salariati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293; Parte I, articolo 45 e Parte II, articolo 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, articolo 45).
Capitolo n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19).
Capitolo n. 28. — Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori.
Capitolo n. 33. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione - Contributo annuo all'Associazione internazionale ospedaliera.
Capitolo n. 34. — Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
Capitolo n. 36. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 297 a 300, 303, 304, e 306 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
Capitolo n. 54. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani, nei periodi di siccità.
Capitolo n. 85. — Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (articolo 30, comma 3°, del concordato Lateranense).
Capitolo n. 92. — Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 301).
Capitolo n. 95. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).
Capitolo n. 102. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le Forze armate dello Stato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 11. — Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
Capitolo n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
Capitolo n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 25. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche.

Capitolo n. 28. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 8. — Spese di telegrammi.

Capitolo n. 9. — Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. — Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo n. 21. — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile).

Capitolo n. 22. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929).

Capitolo n. 24. — Contributo alle spese di mantenimento dei fari del Mar Rosso (Convenzione internazione 16 dicembre 1930, approvata con legge 7 gennaio 1932, n. 140).

Capitolo n. 55. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 57. — Spese per liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 61. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 63. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 64. — Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Capitolo n. 66. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168, per lavori ed incrementi patrimoniali e per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 30 e 35 del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260).

Capitolo n. 67. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo n. 68. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659 e 8 giugno 1913, numero 631).

Capitolo n. 70. — Sovvenzione per concessioni di filovie e per trasformazione in filovie di ferrovie pubbliche e tramvie extra-urbane (articolo 2 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728).

Capitolo n. 72. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 8. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 11. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 41. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) - Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928).

Capitolo n. 45. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore; in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione - Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Capitolo n. 49. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 5. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 6 — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 8. — Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Capitolo n. 20. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 44. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del Tribunale supremo militare.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 2. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 3. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere.

Capitolo n. 16. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni.

Capitolo n. 38. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica.

Capitolo n. 10. — Spese di liti.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 17. — Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi) e rimborsi all'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro. (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Indennità, in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario.

Capitolo n. 28. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante. Servizio fitopatologico. Regi Osservatori per le malattie delle piante. Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo n. 63. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215).

Capitolo n. 66. — Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 74. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Capitolo n. 108. — Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo n. 109. — Quota d'interessi a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 113. — Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni).

Capitolo n. 118. — Somme dovute dai consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e presitti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 120. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni.

Capitolo n. 121. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi e canoni varii dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 10. — Spese di liti.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 15. — Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Capitolo n. 31. — Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (articolo 21 del regolamento approvato col Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904).

Capitolo n. 37. — Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capitolo n. 41. — Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Capitolo n. 51. — Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 52. — Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale della quota a carico dello Stato per gli assegni di puerperio. (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1502).

Capitale n. 55. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori corporativi per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate.

Capitale n. 71. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria.

Capitolo n. 72. — Contributo all'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

Capitolo n. 16. — Spese di liti.
Capitolo n. 17. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolati n. 21. — Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero.

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE.

Capitolo n. 12. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Capitolo n. 15. — Spese di liti.
Capitolo n. 16. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 18. — Indennità per una volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a' termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 146. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartere - Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro.
Capitolo n. 151. — Spese di liti nell'interesse dell'amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo(proprio e spese accessorie.
Capitolo n. 153. — Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione dell'entrate del Tesoro.
Capitolo n. 157. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro - Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza.
Capitolo n. 165. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
Capitolo n. 174. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori. (Finanza locale).
Capitolo n. 176. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi — Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi. — Spese pei giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.
Capitolo n. 177. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio. — Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed all'articolo 12 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356.
Capitolo n. 215. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
Capitolo n. 216. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la ri-

scossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni — Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 220. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Tasse).

Capitolo n. 231. — Restituzioni e rimborsi. (Tasse).

Capitolo n. 232. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 241. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

Capitolo n. 242. — Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 245. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 247. — Restituzioni e rimborsi. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n 250. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Provveditorato).

Capitolo n. 255. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato).

Capitolo n. 257. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie. (Imposte dirette).

Capitolo n. 258. — Compensi e spese pei messi notificatori, informatori e indicatori (articolo 3 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259). (Imposte dirette).

Capitolo n. 264. — Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato col Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 267. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 268. — Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 269. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita, per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 271. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 275. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali. (Dogane e imposte indirette).

Capitolo n. 277. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 279. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermout; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 284. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 288. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 374. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito, con modificazioni; nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

Capitolo n. 395. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 416. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'art. 35 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Capitolo n. 433. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ELENCO N. 3.

Capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 37. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Ufficio di presidenza).

Capitolo n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Servizio speciale riservato).

Capitolo n. 49. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Consulta Araldica).

Capitolo n. 56. — Personale civile di ruolo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 62. — Personale - Stipendi ed assegni fissi. (Consiglio Nazionale delle ricerche).

Capitolo n. 64. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Commissariato migrazioni e colonizzazione).

Capitolo n. 74. — Assegni fissi al personale in servizio permanente (M.V.S.N.).

Capitolo n. 90. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Consiglio di Stato).

Capitolo n. 95. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Corte dei conti - Servizi metropolitani).

Capitolo n. 104. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Corte dei conti - Servizi per l'Africa Italiana).

Capitolo n. 110. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 116. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 117. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 118. — Pensioni, al 1° maggio 1931, della casa di S. A. R. il Principe Fedinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 955, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577).

Capitolo n. 119. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 120. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 121. — Assegni di medaglie al valore militare diretti e di riversibilità, concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

Capitolo n. 122. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 127. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 128. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 145. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 165. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 172. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 185. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 186. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Capitolo n. 200. — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 231. — Restituzioni e rimborsi. (Tasse).

Capitolo n. 232. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 233. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio.

Capitolo n. 242. — Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 247. — Restituzioni e rimborsi. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 248. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio.

Capitolo n. 255. — Restituzioni e rimborsi. (Provveditorato).

Capitolo n. 268. — Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 269. — Restituzione e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita, per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 279. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermout; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e della energia elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 288. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona. (Dogane).

Capitolo n. 364. — Assegni per una volta tanto per ferite, lesioni, e infermità contratte in guerra, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi (articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491).

Capitolo n. 365. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 366. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ed ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 367. — Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359).

Capitolo n. 368. — Pensioni ed assegni di guerra comprese le indennità per una volta tanto, di cui all'articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e sopras-

soldi di medaglie al valore militare in dipendenza delle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

Capitolo n. 369. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse.

Capitolo n. 370. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata. (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 379. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 397. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Capitolo n. 416. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, e delle indennità di mora di cui all'articolo 35 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Capitolo n. 430. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43).

Capitolo n. 431. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918 e negli anni successivi, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza.

Capitolo n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 43. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. - Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 44. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale fascista per la previdenza sociale.

Capitolo n. 51. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978).

Capitolo n. 53. — Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio.

Capitolo n. 54. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni varî continuativi.

Capitolo n. 2. — Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione.

Capitolo n. 3. — Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 24. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti, dei cancellieri e degli archivisti all'estero.

Capitolo n. 25. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 26. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero.

Capitolo n. 28. — Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 41. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione.

Capitolo n. 50. — Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero.

Capitolo n. 69. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379 e Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. - Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificata col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e assegni varî continuativi.

Capitolo n. 14. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito

nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 22. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari - Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate.

Capitolo n. 46. — Regie Scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi.

Capitolo n. 54. — Regi istituti medi d'istruzione - Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi.

Capitolo n. 67. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 72. — Regi Istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.

Capitolo n. 75. — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale.

Capitolo n. 78. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Capitolo n. 90. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici - Stipendi ed assegni varî continuativi.

Capitolo n. 93. — Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 106. — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 120. — Soprintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Gabinetto fotografico nazionale - Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Regia Accademia d'arte drammatica - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi e indennità a maestri d'arte ed aiuti ad assistenti.

Capitolo n. 151. — Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione.

Capitolo n. 153. — Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314 e successive modificazioni.

Capitolo n. 154. — Indennità di caroviveri al personale salariato.

Capitolo n. 156. — Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole elementari, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni.

Capitolo n. 170. — Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni varî dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno.

Capitolo n. 24. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19).

Capitolo n. 59. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari.

Capitolo n. 84. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino.

Capitolo n. 87. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale straordinario e avventizio (articolo 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 20 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e indennità di buonuscita a quello licenziato (articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898).

Capitolo n. 88. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio-decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2044, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Capitolo n. 90. — Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici.

Capitolo n. 91. — Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane e siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale. - Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo.

Capitolo n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse.

Capitolo n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse.

Capitolo n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative. (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1 ottobre 1925).

Capitolo n. 30. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli aticoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 127. — Personale di ruolo; stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse. (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 25. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 26. — Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo.

Capitolo n. 35. — Stipendi, paghe ed indennità varie di carattere continuativo al personale militare — Contributi per assicurazione — Premi di rafferma — Spese per mantenimento in luoghi di cura e di pena. (Milizia Portuaria).

Capitolo n. 44. — Personale di ruolo della Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 62. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Capitolo n. 63. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 73. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.

Capitolo n. 74. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria - Indennità e assegni.

Capitolo n. 76. — Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile.

Capitolo n. 93. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 2. — Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144; n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 17. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi e presso gli osservatori industriali.

Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento.

Capitolo n. 47. — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine.

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo n. 60. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

Capitolo n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa e subalterni) - Stipendi ed assegni varî continuativi.

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili).

Capitolo n. 19. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante).

Capitolo n. 20. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 21. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed assegni varî continuativi.

Capitolo n. 24. — Ufficiali della Regia Marina - Stipendi ed assegni varî continuativi.

Capitolo n. 25. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua.

Capitolo n. 27. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni varî continuativi, paghe e rafferme.

Capitolo n. 28. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 34. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo n. 43. — Istituti di marina - Stipendi ed assegni varî continuativi ai professori civili.

Capitolo n. 45. — Servizio idrografico - Stipendi ed assegni varî continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova.

Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina.

Capitolo n. 51. — Personali civili della Regia Marina (chimici del laboratorio sperimentale, dell'ufficio studi e ricerche; ragionieri, tecnici, disegnatori tecnici, contabili d'ordine) - Stipendi ed assegni varî continuativi.

Capitolo n. 71. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative.

Capitolo n. 72. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 73. — Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Capitolo n. 75. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni varî.

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari.

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni.

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali)

in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed assegni varî.

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 43. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi e assegni varî.

Capitolo n. 48. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Capitolo n. 15. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari.

Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 46. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliari (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento approvato col Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242).

Capitolo n. 50. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nella Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141).

Capitolo n. 101. — Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale.

Capitolo n. 102. — Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo.

Capitolo n. 3. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali.

Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144) modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 32. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 5 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387). (Uffici provinciali delle Corporazioni).

Capitolo n. 54. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto luotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte).

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 20. — Stipendi ed assegni varî cotinuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero.

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 2. — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero - Stipendi ed altri assegni fissi.

Capitolo n. 17. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 18. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel

ELENCO N. 4.

Capitoli pei quali è concessa al Ministro per le finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 163. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 164. — Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Capitolo n. 222. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355.

Capitolo n. 223. — Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857 e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184).

Capitolo n. 224. — Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, spettante all'Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 225. — Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912).

Capitolo n. 226. — Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 228. — Somma da corrispondersi in relzione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro «Alla Scala» in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008).

Capitolo n. 229. — Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti e simili (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 252. — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte, donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts, da sostenersi coll'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo.

Capitolo n. 256. — Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali.

Capitolo n. 339. — Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli destinati ai miglioramenti del materiale rotabile (art. 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112).

Capitolo n. 432. — Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 433. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 434. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Capitolo n. 435. — Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostruzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28).

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

Capitolo n. 35. — Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti alla Corporazione dello spettacolo e da erogare ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia.
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

APPENDICE N. 1. TABELLA C

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	TABACCHI.	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, esclusi i prodotti secondari	710.000.000 —
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonchè dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari	115.000.000 —
3	Canoni delle rivendite	15.000.000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	10.000.000 —
		850.000.000 —
	SALI.	
5	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	80.400.000 —
6	Provento dei sali esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo	*per memoria*
7	Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzo di eccezione alla industria	27.000.000 —
8	Proventi diversi e ricupero fondi	600.000 —
9	Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concesse per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati (art. 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	1.000.000 —
		109.000.000 —
	CHININO.	
10	Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e ricupero fondi	19.300.000 —
11	Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chinacei importati da privati	700.000 —
		20.000.000 —
	CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE.	
12	Provento della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette	27.500.000 —
13	Proventi diversi e ricupero fondi	*per memoria*
		27.500.000 —
	ENTRATE DIVERSE.	
14	Fitti dovuti dai locatari di stabili di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato	250.000 —
15	Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di Monopolio (legge 1° maggio 1930, n. 610)	*per memoria*
		250.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	VENDITA DI BENI.	
16	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione di nuovi edifici (Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075)	*per memoria*
	ENTRATE DIVERSE EVENTUALI.	
17	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474)	*per memoria*
18	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di Sua **Maestà il Re d'Italia,**
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Parte ordinaria.	
	Tabacchi	850.000.000 —
	Sali	109.000.000 —
	Chinino	20.000.000 —
	Cartine e tubetti per sigarette	27.500.000 —
	Entrate diverse	250.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	1.006.750.000 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
	Vendita di beni	*per memoria*
	Entrate diverse eventuali	*per memoria*
	Totale generale dell'entrata	1.006.750.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel

Tabella *D.*

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — Parte ordinaria.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	31.000.000 —
2	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio di scrittura, d'anticamera e di fatica della Direzione generale - Contributo e rimborsi per assicurazioni sociali	800.000 —
3	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	1.730.000 —
4	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, compresi i salariati addetti alla Direzione generale e compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa	1.670.000 —
5	Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al direttore generale	2.650.000 —
6	Sussidi al personale: impiegati e salariati, in servizio, o già appartenenti all'Amministrazione e relative famiglie	125.000 —
7	Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragioneria centrale in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè per l'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito giusta l'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, detratte le spese degli emolumenti al personale dei ruoli della stessa Amministrazione dei monopoli in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato	300.000 —
8	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza	57.100.000 —
9	Spese casuali	17.000 —
10	Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico collegiali - Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili - Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche - Spese di trasporto degli impiegati e degli operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	1.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
11	Contributo per il Dopolavoro del personale dei monopoli a termine dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941	450.000 —
12	Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli Enti od istituti di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610	*per memoria*
13	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per stampati ed affini - Acquisto di libri - Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche - (Servizi centrali e provinciali)	2.000.000 —
14	Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda	6.500.000 —
15	Fitto di locali di proprietà privata	1.000.000 —
16	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessoria	110.000 —
17	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici in proprietà od in uso dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche se adibiti ad abitazione del personale. Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento e manutenzione di aree, strade, canali, fogne, ed opere varie annesse od in esercizio dei fabbricati, stabilimenti od opifici suddetti	4.400.000 —
18	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione	400.000 —
19	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	20.000 —
20	Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa	250.000 —
21	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
		112.022.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
22	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	29.300.000 —
23	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compreso l'assegno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero alla Amministrazione od ai loro superstiti	4.000.000 —
		33.300.000 —
	SPESE D'ESERCIZIO.	
	Tabacchi.	
24	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni e delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi greggi - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici preindicati	109.500.000 —
25	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie - Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	380.000.000 —
26	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	700.000 —
27	Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	49.000.000 —
28	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	25.000.000 —
29	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	560.000 —
30	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi	250.000 —
31	Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi	600.000 —
		565.610.000 —
	Sali.	
32	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline - Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali od occasionali - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza delle saline	13.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 a. 30 giugno 1939
33	Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata - Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale.	600.000 —
34	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline	5.000.000 —
35	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	45.000.000 —
36	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	7.000.000 —
37	Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	1.000.000 —
38	Restituzioni e rimborsi	10.000 —
		71.610.000 —
	Chinino.	
39	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare, compresi i sali di chinino nelle corteccie di china	10.000.000 —
40	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli stabilimenti e magazzini	1.000.000 —
41	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato	2.900.000 —
42	Trasporto dei preparati chinacei	200.000 —
43	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori	380.000 —
44	Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati e contenenti alcaloidi, assoggettati al diritto stesso all'atto dell'importazione	120.000 —
45	Restituzioni e rimborsi	10.000 —
		14.610.000 —
	Cartine e tubetti per sigarette.	
46	Acquisto di cartine e bubetti per sigarette e di materie prime per la produzione di cartine e di tubetti per sigarette nelle fabbriche in gestione diretta e spese accessorie relative, ivi comprese quelle per perizie, collaudi e per la vigilanza permanente delle fabbriche, nonchè la spesa per le marche di contrassegno	12.500.000 —
47	Paghe, indennità e soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	200.000 —
48	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi di produzione delle cartine e tubetti per sigarette	90.000 —
49	Trasporto cartine e tubetti per sigarette per l'approvvigionamento dei depositi e relative spese accessorie	200.000 —
50	Restituzioni e rimborsi	200.000 —
		13.190.000 —
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.	
51	Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio - Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita - Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Spese per la vigilanza notturna - Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, e spese varie inerenti ai servizi di vendita	18.000.000 —
52	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio	5.137.000 —
		23.137.000 —
	Totale delle spese d'esercizio delle quattro Aziende	688.157.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	SERVIZI DIVERSI.	
53	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	21.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
54	Acquisto di edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi - Acquisto di aree per nuovi edifici da destinare al medesimo uso e spese per le costruzioni relative (Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075 - articolo 9 della legge 8 giugno 1933, n. 646 e Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1344 - seconda delle sei rate)	10.000.000 —
		10.021.000 —
	FONDI DI RISERVA.	
55	Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali, del chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (articolo 10 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e art. 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342)	910.000 —
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE.	
56	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (art. 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158)	162.340.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	Spese generali		112.022.000 —
	Debito vitalizio		33.300.000 —
	Spese d'esercizio:		
	tabacchi	565.610.000. »	
	sali	71.610.000. »	
	chinino	14.610.000. »	
	cartine e tubetti per sigarette	13.190.000. »	
	promiscue	23.137.000. »	688.157.000 —
	Totale delle spese ordinarie		833.479.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
	Servizi diversi		10.021.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie		843.500.000 —
	Fondi di riserva		910.000 —
	Totale generale delle spese		844.410.000 —
	Avanzo finanziario di gestione		162.340.000 —
	Totale a pareggio coll'entrata		1.006.750.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

APPENDICE N. 2 — TABELLA *E*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	MASSA DEL CORPO.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sui titoli di debito pubblico intestati al Fondo di Massa	2.441.140 —
2	Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (6ª annualità)	81.793,48
3	Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo	265.100 —
		2.788.033,48
	Entrate diverse.	
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	2.350.000 —
5	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
6	Vendita di libretti, scontrini ferroviari e oggetti fuori uso	20.000 —
7	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	150.000 —
		2.520.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	MASSA DEL CORPO	
8	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
9	Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (6ª annualità)	22.092,26
10	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo	7.875.000 —
11	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	130.000 —
		8.027.092,26
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	
	Massa individuale.	
12	Somme da accreditare ai militari per assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario; depositi volontari; versamenti in conto o a saldo debiti di massa dei militari usciti dal Corpo	18.000.000 —
	Premi di rafferma.	
13	Premi di rafferma versati alla Massa dallo Stato e da accreditarsi ai militari ed interessi a carico della Massa sul relativo importo da accreditare parimenti ai militari	8.170.000 —
	Entrate diverse	
14	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali e marescialli	10.000 —
15	Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella Compagnia di correzione, e di assegni per acquisto viveri per i reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari	480.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
16	Quote di contravvenzione e di premi su prodotti contravvenzionali depositate interinalmente alla Massa	25.000 —
17	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).	88.000 —
18	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).	1.850.000 —
19	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	46.000 —
		2.499.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	2.788.033,48
	Entrate diverse	2.520.000 —
	Totale della Categoria I	5.308.033,48
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	8.027.092,26
	Partite che si compensano nella spesa:	
	Massa individuale	18.000.000 —
	Premi di rafferma	8.170.000 —
	Entrate diverse	2.499.000 —
	Totale della Categoria II	36.696.092,26
	Totale dell'entrata straordinaria	36.696.092,26
	Totale generale	42.004.125,74

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

APPENDICE N. 2 — TABELLA *F*.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	MASSA DEL CORPO.	
	Spese d'amministrazione e diverse.	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (*Spese fisse*)	68.700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario — Indennità al direttore del magazzino, al controllore, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caroviveri agli inservienti del magazzino centrale del vestiario	120.000 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione e indennità di missione alla Commissione di collaudo	54.300 —
4	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
5	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	150.000 —
6	Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario	5.000 —
7	Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
8	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa	86.000 —
9	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (*Spesa d'ordine*)	5.000 —
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
11	Spese casuali	65.000 —
12	Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa. (*Spesa obbligatoria*)	265.000 —
13	Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
14	Diritti dovuti alla Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di debito pubblico di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*)	49.200 —
15	Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del Comando generale del Corpo	62.000 —
		1.480.200 —
	Spese d'istituto. (Erogazione degli utili netti patrimoniali)	
16	Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere *c*) e seguenti dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049. (*Spesa obbligatoria*)	2.500.000 —
17	Somma da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex-militari del Corpo, nonchè a favore di militari affetti da altre gravi malattie, richiedenti lunghe cure mediche o gravi operazioni chirurgiche (lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049) (*Spesa obbligatoria*)	312.500 —
		2.812.500 —
	FONDI DI RISERVA.	
18	**Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine**	1.000.333,48
19	**Fondo di riserva per spese impreviste**	15.000 —
		1.015.333,48

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	MASSA DEL CORPO.	
20	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
21	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese di imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*)	7.500.000 —
		7.500.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
	Massa individuale.	
22	Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati; e saldi delle somme accreditate ai militari (*Spesa d'ordine*)	18.000.000 —
	Premi di rafferma.	
23	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (*Spesa d'ordine*)	8.170.000 —
	Spese diverse.	
24	Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
25	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*)	480.000 —
26	Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (*Spesa d'ordine*)	25.000 —
27	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*)	88.000 —
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 18 dell'entrata (*Spesa d'ordine*)	1.850.000 —
29	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata (*Spesa d'ordine*).	46.000 —
		2.499.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLE *E* ED *F*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE ORDINARIA.	
	Entrate	5.308.033,48
	Spese	5.308.033,48
	Differenza	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrate	—
	Spese	—
	Differenza	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	36.696.092,26
	Spesa	36.169.000 —
	Differenza	+ 527.092,26

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Massa del Corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	1.480.200 —
	Spese d'istituto	2.812.500 —
	Fondi di riserva	1.015.333,48
	Totale della categoria I	5.308.033,48
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	7.500.000 —
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Massa individuale	18.000.000 —
	Premi di rafferma	8.170.000 —
	Spese diverse	2.499.000 —
	Totale della categoria II	36.169.000 —
	Totale della spesa straordinaria	36.169.000 —
	Totale generale	41.477.033,48

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenza della Categoria I	—
	Differenza della Categoria II	+ 527.092,26
	Differenza totale . . .	+ 527.092,26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO *A*.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 7. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 9. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 10. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 13. — Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti.

Capitolo n. 14. — Diritti dovuti alla Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di debito pubblico di proprietà della Massa.

Capitolo n. 16. — Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere *c*) e seguenti dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049.

Capitolo n. 17. — Somme da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex-militari del Corpo, nonchè a favore di militari affetti da altre gravi malattie, richiedenti lunghe cure mediche o gravi operazioni chirurgiche (lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049).

Capitolo n. 21. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 22. — Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati; e saldi delle somme accreditate ai militari.

Capitolo n. 23. — Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 24. — Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli.

Capitolo n. 25. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 26. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Capitolo n. 27. — Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 28. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 18 dell'entrata.

Capitolo n. 29. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO *B*.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 5. — Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo n. 7. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 9. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 16. — Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere *c*) e seguenti dell'art. 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049.

Capitolo n. 21. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo, spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 22. — Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati e saldi delle somme accreditate ai militari.

Capitolo n. 25. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 26. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1107236) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.